

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ASSUNZIONE DIRETTA E IN FORMA AUTONOMA DEI SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALI E MUNICIPALIZZATI

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Nozione).

I comuni possono provvedere direttamente ai compiti loro assegnati dalle leggi, e ad ogni altra attività d'interesse pubblico di cui intendano assumere l'esercizio, mediante l'organizzazione di servizi speciali, dotati di amministrazione autonoma, di propri regolamenti e con contabilità distinta dalla gestione ordinaria del comune.

ART. 2.

(Modi di gestione, con o senza diritti di privativa).

I servizi speciali possono gestirsi in economia o mediante aziende speciali, con o senza diritto di privativa.

ART. 3.

(Elencazione indicativa delle attività che possono organizzarsi in forma di servizi speciali).

Possono particolarmente ed a titolo indicativo organizzarsi in forma di servizi speciali fra le attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei comuni e comunque relative al loro funzionamento:

1°) la gestione tecnica dei boschi e pascoli (articolo 86 del testo unico della legge comunale e provinciale) e la conduzione di fondi rustici;

2°) la costruzione e gestione di case e alberghi popolari (articolo 292 del testo unico della legge comunale e provinciale);

3°) l'impianto e l'esercizio di farmacie; i laboratori e stabilimenti di igiene, disinfezione, profilassi;

4°) la nettezza delle vie e piazze pubbliche, lo sgombero delle nevi, l'espurgodei-

pozzi neri, il ritiro, trasporto e utilizzazione dei rifiuti solidi urbani;

5°) il trasporto dei cadaveri al cimitero e la provvista di casse funebri;

6°) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di fognature;

7°) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di macelli pubblici;

8°) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di mercati comunali;

9°) i servizi di peso e misura e plateatico;

10°) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di impianti di illuminazione pubblica;

11°) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di acquedotti, fontane, forniture di acqua potabile per usi pubblici e privati;

12°) la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di bagni, lavanderie meccaniche, lavatoi pubblici, piscine, palestre, stadi ed impianti sportivi comunali;

13°) la costruzione, sistemazione e manutenzione di strade, piazze, giardini, ponti, cimiteri ed altre opere pubbliche;

14°) il servizio delle pubbliche affissioni, eccettuati i manifesti elettorali e gli atti delle pubbliche autorità;

15°) i laboratori per la fabbricazione e manutenzione di mobili ed arredamenti per gli uffici, biblioteche e scuole; per la confezione e riparazione di oggetti di corredo; per la riproduzione di stampati e circolari occorrenti agli uffici e servizi comunali; le officine meccaniche per la riparazione degli automezzi di proprietà e la costruzione, manutenzione ed esercizio di impianti di segnaletica stradale, riscaldamento, radiofonici; l'impianto e l'esercizio di centri meccanografici, ecc.;

16°) la gestione dei trasporti comunali;

17°) gli stabilimenti di assistenza e beneficenza;

fra le altre attività d'interesse pubblico di cui i comuni intendano assumere l'iniziativa:

18°) la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica, termica e termoelettrica;

19°) la costruzione e l'esercizio di reti di distribuzione e fornitura di energia elettrica, termica e termoelettrica;

20°) la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione, distribuzione e fornitura di gas illuminante per usi pubblici e privati;

21°) la costruzione e l'esercizio di reti di distribuzione e fornitura di gas metano per usi termici;

22°) la costruzione e l'esercizio di impianti di fornitura di acque industriali ed irrigue;

23°) la costruzione e l'esercizio di impianti di bonifica;

24°) la costruzione e l'esercizio di tranvie, filovie, funivie, metropolitane, linee automobilistiche ed altri mezzi di trasporto per pubbliche comunicazioni;

25°) l'esercizio di porti e aeroporti, nonché la loro eventuale costruzione;

26°) le pompe funebri e tutti i servizi accessori in ordine ai quali sia richiesto un trattamento speciale oltre al semplice trasporto delle salme, nell'ambito del territorio comunale, eccettuati i trasporti di soci di congregazioni, confraternite e altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

27°) la pubblicità eseguita con i mezzi di cui al titolo III del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399;

28°) le centrali del latte;

29°) gli impianti frigoriferi e i depositi per la conservazione dei prodotti alimentari;

30°) la costruzione e gestione di asili d'infanzia e notturni, case di riposo, cura e soggiorno, collegi, colonie elioterapiche, colonie marine e montane, stabilimenti termali ed idropinici;

31°) gli spettacoli teatrali, i corpi musicali.

ART. 4.

(Diritto di privativa).

Possono essere assunti con diritto di privativa i servizi di cui ai numeri 4°), 5°), 6°), 7°), 9°), 11°), 14°), 19°), 20°), 21°), 22°), 24°), 26°), 27°), 28°), del precedente articolo.

Il diritto di privativa potrà altresì esercitarsi quando:

a) il servizio da municipalizzare si trovi di fatto già esercitato in forma di monopolio o di semimonopolio da parte di imprese private;

b) si tratti di servizio pubblico il cui funzionamento richieda l'impiego di beni demaniali del comune o la manomissione dei medesimi o sia comunque legato a particolari concessioni del comune;

c) il servizio da sottoporre a privativa ricavi la maggior parte dei suoi utili dallo stesso comune;

d) concorrano ragioni gravi di igiene, decoro, decenza e sicurezza pubblica e l'ingerenza diretta del comune si dimostri ne-

cessaria e indispensabile per salvaguardare gli interessi della generalità della popolazione;

e) si tratti di servizio pubblico al quale il comune è tenuto a provvedere, per speciali disposizioni di legge, o che non può esercitarsi senza il prevalente intervento del comune stesso.

ART. 5.

(Il diritto di privativa rispetto alle forme di gestione).

La facoltà data ai comuni di applicare a determinati servizi pubblici il diritto di privativa può esercitarsi tanto per quelli che si assumono con la forma semplice dell'esercizio in economia, quanto con la forma complessa dell'azienda speciale.

ART. 6.

(Mutui per l'assunzione diretta dei pubblici servizi).

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti e con tutti gli altri Istituti di cui all'articolo 180 della presente legge.

Gli interessi di tali mutui non si computano agli effetti delle limitazioni stabilite dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

CAPO II.

RISCATTO ED ESPROPRIAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI GIÀ AFFIDATI ALL'INDUSTRIA PRIVATA

ART. 7.

(Riscatto e termini per esercitarlo).

Quando il servizio pubblico di cui si vuole intraprendere la gestione diretta sia esercitato da un'impresa privata per concessione già avuta con regolare contratto, il comune può assumere l'esercizio diretto mediante riscatto.

In via normale i comuni possono valersi del diritto di riscatto quando dall'effettivo inizio dell'esercizio, in base alla concessione originaria, sia trascorso un terzo del tempo stabilito per la durata della concessione.

Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati nove anni dall'effettivo inizio dell'esercizio, ma in ogni

caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati cinque.

Il riscatto deve sempre essere preceduto dal preavviso di un anno.

Nel caso in cui la concessione sia stata prorogata o rinnovata al suo termine o anche anteriormente, ovvero nel caso in cui, perdurando la stessa concessione, al concessionario primitivo ne sia subentrato un altro, l'effettivo inizio dell'esercizio e la durata di questo, agli effetti delle disposizioni previste nel primo comma, si calcolano in rapporto alla prima concessione, anche quando ai patti di esercizio siansi apportate modificazioni.

ART. 8.

(Computo dei termini quando non sia stato determinato l'inizio della concessione).

Per il computo dei termini stabiliti dall'articolo precedente, l'effettivo inizio dell'esercizio di una concessione, quando non sia determinato dalla convenzione, si intende avvenuto alla data della convenzione stessa.

ART. 9.

(Indennità di riscatto).

Quando i comuni procedono al riscatto, debbono liquidare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti elementi:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile a momento del riscatto e considerato utile agli effetti dell'esercizio del servizio, tenute presenti le clausole previste dal contratto di concessione circa la proprietà di detto materiale allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi da parte dei comuni nonché l'importo delle tasse proporzionali di registro anticipati dai concessionari e dei premi eventualmente pagati dagli enti concedenti e dei contributi versati dagli utenti per qualsiasi spesa d'impianto.

Il valore di stima degli edifici, terreni, macchinari, impianti e del materiale mobile deve essere calcolato in riferimento al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione di lucro cessante, per il quale nulla è dovuto al concessionario e tenuto conto delle quote di ammortamento non maturate.

ART. 10.

(Determinazione dell'indennità di riscatto e presa di possesso).

L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti, salva la facoltà degli interessati di fare ricorso di comune accordo alla giurisdizione arbitrale prevista dall'articolo 1473 del Codice civile.

Qualora manchi l'accordo, l'ammontare dell'indennità viene determinato dal comune in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da un professionista designato dal Consiglio comunale.

Ove il concessionario non ritenga di accettare l'indennità di cui al precedente comma, potrà proporre formale opposizione innanzi all'Autorità giudiziaria. Il comune potrà tuttavia prendere immediato possesso degli impianti e del materiale inerenti al servizio.

ART. 11.

(Obblighi verso il personale e i terzi).

I comuni che esercitano la facoltà di riscatto si sostituiscono nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esercizio del servizio e col personale addettovi, purché i contratti siano stati stipulati e il personale assunto prima del preavviso di un anno indicato dall'articolo 7.

Tuttavia, degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Ai lavoratori dipendenti dell'azienda deve essere mantenuta l'anzianità di servizio e corrisposto un trattamento economico normativo e previdenziale non inferiore a quello goduto nella gestione precedente il riscatto.

ART. 12.

(Preferenza ai comuni per l'esercizio delle grandi derivazioni scadute).

Alla scadenza delle concessioni a privati di acqua pubblica per le grandi derivazioni per forza motrice, se lo Stato non intende assumere la gestione diretta dei singoli impianti, i comuni, ai fini dell'assunzione diretta dei servizi pubblici di cui all'articolo 3, saranno preferiti, anche nei confronti degli utenti scaduti, nel conferimento dell'esercizio, con l'applicazione a loro favore delle norme previste dall'articolo 25 del regio decreto 11 novembre 1933, n. 1775, purché accettino le condizioni che lo Stato riterrà di stabilire.

La stessa disposizione è applicabile alle grandi derivazioni ad uso potabile, di irrigazione e bonifica, qualora al termine della concessione non persistano i fini della derivazione, la concessione non interessi Consorzi obbligatori e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Essa si applica altresì alle derivazioni concesse per la trazione elettrica di ferrovie, tranvie, funivie, filovie, funicolari ed ascensori in servizio pubblico.

I comuni infine possono assumere direttamente, per concessione dello Stato, l'impianto e l'esercizio di linee telefoniche, di ferrovie, di stabilimenti e reti di distribuzione di energia elettrica, tranvie, linee di navigazione interna e di tutti gli altri servizi pubblici gestiti dai privati in regime di concessione. Analoga facoltà si estende alle Province ed alle Aziende consorziali.

A tale scopo lo Stato può procedere al riscatto delle concessioni private nei termini di tempo stabiliti dalle leggi e dalle convenzioni.

ART. 13.

(Espropriazione e relativa indennità).

Quando un comune intende assumere, con diritto di privativa, un servizio pubblico già esercitato senza concessione dall'industria privata, è in sua facoltà di chiederne l'espropriazione al Ministero dell'interno, il quale vi provvede, con decreto motivato, stabilendo l'indennità relativa.

Detta indennità deve essere calcolata in riferimento al momento della immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del lucro cessante, per il quale nulla è dovuto, e può essere eventualmente corrisposta in non più di dieci rate annuali, con interesse non superiore al saggio ufficiale di sconto corrente alla data del decreto di espropriazione.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

ART. 14.

(Esclusione di risarcimento di danni ai liberi esercenti).

Quando un comune intende assumere direttamente un servizio pubblico con diritto di privativa, non può essere costretto a risarcire un danno qualsiasi ai liberi esercenti per la venuta cessazione della loro attività.

ART. 15.

(*Clausole cautelative in caso di concessione a privati*).

I comuni che intendono concedere ai privati qualcuno dei servizi indicati all'articolo 3, debbono sempre, nel relativo atto di concessione, riservarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non siano, per i comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nei precedenti articoli del presente Capo.

CAPO III.

PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI

ART. 16.

(*Deliberazione*).

L'assunzione diretta dei pubblici servizi, da parte dei comuni, in conformità delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

La deliberazione, accompagnata da un progetto di massima tecnico-finanziario, deve indicare:

1°) l'oggetto, le finalità e l'interesse del servizio;

2°) le eventuali opere di impianto e il loro costo presunto;

3°) il periodo di tempo entro il quale si presume necessaria la rinnovazione dei vari elementi del capitale d'impianto, e la misura delle rispettive aliquote per la costituzione dei fondi di ammortamento;

4°) il costo presunto di gestione del servizio e i presunti eventuali ricavi;

5°) i mezzi con cui il comune intende far fronte alle spese di impianto e contribuire alle spese di gestione quando il servizio per la sua indole e il suo oggetto debba o possa risultare oneroso;

6°) l'onere che il comune viene ad assumere per l'interesse e il rimborso del mutuo che eventualmente debba contrarre, e le entrate che si presume abbia annualmente a ritrarre sia a titolo di interesse del capitale assegnato all'azienda, sia a titolo di profitto.

Quando il Consiglio comunale intenda avvalersi del diritto di privativa, dovranno essere enunciate nel progetto di massima le ragioni tecniche e di convenienza che giustificano la privativa stessa e la relativa delibera-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione dovrà essere adottata in due successive adunanze, a distanza l'una dall'altra di almeno trenta giorni, sempre con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

La reiterazione della deliberazione non è necessaria quando si tratti di servizio già dato in concessione all'industria privata.

ART. 17.

(Esecutività della deliberazione).

La deliberazione di cui all'articolo precedente è soggetta all'esame dell'organo di controllo, previsto dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale si pronuncia nei modi, nel termine e con gli effetti previsti negli articoli 217 e seguenti.

ART. 18.

(Opposizione e « referendum »).

Quando si tratti di servizio pubblico con diritto di privativa non compreso fra quelli espressamente indicati nell'elenco di cui al primo comma dell'articolo 4, e sia fatta opposizione da parte di un ventesimo almeno degli elettori del comune, la deliberazione del Consiglio comunale, dopo esperita la procedura di controllo, è sottoposta al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della Giunta municipale da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della convocazione.

I modi e i termini dell'opposizione e le modalità per l'attuazione del *referendum* verranno stabiliti con apposito regolamento.

L'elettore vota per il « sì » o per il « no » sulla questione dell'assunzione diretta del servizio con diritto di privativa.

Nel caso di risultato contrario la proposta di assunzione diretta del servizio con diritto di privativa non può essere ripresentata se non dopo tre anni.

ART. 19.

(Deliberazione per il riscatto).

Qualora i comuni vogliano fare uso della facoltà di riscatto, la deliberazione dovrà indicare, oltre agli altri elementi, la consistenza particolareggiata dell'impianto e l'ammontare presumibile dell'indennità.

ART. 20.

(Preavviso al concessionario).

L'intenzione del comune di riscattare la concessione di un servizio può risultare o dalla deliberazione adottata dal Consiglio co-

munale a norma dell'articolo 16 o da una deliberazione preliminare, con la quale il Consiglio medesimo esprima la sua volontà di valersi di tale diritto.

Entro cinque giorni dall'una o dall'altra delle suddette deliberazioni deve essere notificato al concessionario il preavviso per atto di usciere giudiziario o mediante lettera raccomandata del sindaco.

Il preavviso è valido sebbene dato sotto la condizione sospensiva che il riscatto del servizio di cui si tratta sia approvato a termini di legge.

ART. 21.

(Verbale di consistenza).

Notificato il preavviso, il sindaco deve senza ritardo procedere, con l'intervento di pubblico notaio ed in contraddittorio col concessionario, che ha diritto ad un preavviso di tre giorni, alla formazione di un verbale di consistenza dell'impianto e di tutto il relativo materiale mobile ed immobile, nonché degli eventuali diritti inerenti all'impianto o all'esercizio.

Il detto verbale, redatto in doppio originale e sottoscritto dal sindaco e dal concessionario, deve servire di base per determinare l'ammontare della indennità presumibile e di quella definitiva.

Dopo la formulazione del verbale stesso il concessionario non può apportare alcuna modificazione all'impianto senza informarne il sindaco, al quale deve pure comunicare le variazioni che per forza maggiore si verificassero nel medesimo.

In caso di opposizione del concessionario alla formazione del verbale, il sindaco e il notaio potranno accedere, anche contro la volontà del concessionario, nei magazzini, nelle officine, negli uffici e negli altri locali dell'impianto, allo scopo di compilare il verbale di consistenza.

ART. 22.

(Reiterazione della deliberazione).

Quando, dopo la decisione favorevole dell'organo di controllo, l'indennità di riscatto, determinata d'accordo fra le parti o dagli arbitri o negli altri modi indicati dall'articolo 10, risulti superiore di un quinto a quella preventivata in base al piano di massima, si deve provvedere con una nuova deliberazione.

ART. 23.

(Mutui per l'assunzione ed il riscatto).

La Cassa depositi e prestiti è tenuta alla concessione dei mutui occorrenti per il finanziamento parziale o totale, a seconda delle richieste dei comuni, province e loro consorzi, delle spese relative alla assunzione diretta dei pubblici servizi od al riscatto dei relativi impianti.

ART. 24.

Alla concessione dei mutui di cui all'articolo precedente è altresì tenuto l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

A tal fine è istituita presso detto Istituto una Sezione speciale per il credito ai comuni e province per le spese relative all'assunzione diretta dei pubblici servizi od al riscatto dei relativi impianti. Le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento di tale Sezione speciale saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.

ART. 25.

(Contributi nel pagamento degli interessi).

È concesso un contributo nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'assunzione ed il riscatto dei pubblici servizi di cui ai capi I e II nella misura del 2 per cento annuo. Tale contributo è elevato nella misura del 4 per cento per i comuni e le province e loro consorzi riconosciuti montani o compresi nell'area in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, o per i quali operano disposizioni legislative di carattere speciale in considerazione delle loro condizioni economiche depresse.

ART. 26.

(Copertura).

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui all'articolo precedente si provvederà con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero del tesoro, a partire dal primo esercizio che inizia dopo la entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV.

REVOCA DEI SERVIZI

ART. 27.

(Deliberazione).

Quando il Consiglio comunale ritenga di dover abbandonare i sistemi di gestione stabiliti dalla presente legge, deve con la stessa deliberazione indicare se intenda che il servizio sia soppresso, appaltato, reinserito nell'amministrazione ordinaria del comune oppure gestito in economia semplice secondo le norme generali della legge comunale e provinciale (articolo 293 del testo unico della legge comunale e provinciale).

Tale deliberazione deve essere presa nei modi stabiliti per l'assunzione.

In caso di soppressione del servizio, se sia fatta opposizione da un ventesimo almeno degli elettori del Comune, la deliberazione del Consiglio comunale è sottoposto a *referendum* secondo la procedura stabilita dall'articolo 18.

ART. 28.

(Revoca di un servizio senza scioglimento della azienda speciale).

Quando un'azienda speciale gestisce due o più servizi pubblici, il Consiglio comunale può disporre con deliberazione motivata la revoca di uno di essi, senza che ciò comporti lo scioglimento dell'azienda stessa.

ART. 29.

(Poteri degli amministratori una volta deliberata la revoca del servizio).

Deliberata la revoca del servizio i suoi amministratori non possono compiere in riguardo a questo che gli atti di ordinaria amministrazione fino a quando la deliberazione divenga esecutiva e sia iniziata l'esecuzione della revoca.

ART. 30.

(Norme per la liquidazione del servizio).

Le disposizioni che regolano la liquidazione delle aziende speciali di cui agli articoli 223 e seguenti si applicano, se ed in quanto compatibili, anche alla revoca del servizio.

ART. 31.

(Amministratori in funzione di liquidatori).

Quando il servizio debba essere soppresso i suoi amministratori assumono rispetto ad esso veste e funzione di liquidatori.

ART. 32.

(Trasformazione della forma di gestione).

Quando il servizio non debba essere soppresso, gli amministratori fino a che non abbia avuto luogo l'appalto o la trasformazione in altra forma di gestione non regolata dalla presente legge, curano l'ordinaria amministrazione del servizio, senza alienare beni stabili, macchine ed altri elementi patrimoniali, né contrarre obbligazioni eccedenti il normale esercizio del servizio.

ART. 33.

(Progetto di stralcio).

Gli amministratori, col sussidio, ove necessario, di uno o più periti, formano un progetto generale di stralcio del servizio che sottopongono al Consiglio comunale correlandolo di una relazione esplicativa.

Il Consiglio comunale approva e, occorrendo, modifica il progetto di stralcio.

Le variazioni al piano di stralcio, che si rendessero necessarie durante il passaggio del servizio, devono essere approvate dal Consiglio comunale.

ART. 34.

(Verifica e consegna).

Per la verifica e la consegna dei documenti e dei beni relativi al servizio revocato e per quant'altro possa occorrere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla liquidazione delle aziende speciali, affidando il resto ai criteri discrezionali del Consiglio comunale.

CAPO V.

CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO
DI PUBBLICI SERVIZI A PRIVATI

ART. 35.

(Istanza diretta ad ottenere la concessione).

L'istanza diretta ad ottenere la concessione di esercizio di un pubblico servizio da parte di privati deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario contenente gli elementi indicati nei numeri 1°, 2°, 3, e 4°, dell'articolo 18 nonché le indicazioni delle quote di ammortamento degli impianti.

ART. 36.

(*Approvazione del comune*).

Sono sottoposti ad approvazione da parte del comune tutti i progetti di concessione degli impianti. Ai progetti deve essere allegata la indicazione delle quote di ammortamento degli impianti stessi.

ART. 37.

(*Durata della concessione*).

La durata della concessione non può essere superiore ad anni 15 e non può comunque superare il periodo di ammortamento.

ART. 38.

(*Prezzo del riscatto*).

Dal prezzo del riscatto degli impianti deve essere detratta una somma pari alle quote di ammortamento già maturate.

ART. 39.

(*Concessioni in corso*).

Alle concessioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 36, 37, 38.

Il concessionario è tenuto altresì a presentare al comune il piano di ammortamento degli impianti.

È in facoltà del comune l'esercizio anticipato del diritto di riscatto, qualora il previsto periodo di ammortamento superi la durata della concessione.

TITOLO II.

GESTIONE IN ECONOMIA

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40.

(*Servizi esercitabili in economia*).

Possono esercitarsi in economia i servizi per la cui importanza o il cui carattere non sia il caso di costituire un'azienda speciale.

ART. 41.

(*Condizioni dell'esercizio*).

Ciascun servizio esercitato in economia in conformità delle disposizioni della presente legge, è disciplinato da un proprio regolamen-

to, ha contabilità distinta da quella ordinaria del comune, ma con imputazione della risultanza economica al bilancio generale, ed è retto da una Commissione amministratrice.

ART. 42.

(Amministrazione di più servizi da parte di una stessa Commissione).

Una stessa Commissione può amministrare due o più servizi. In tal caso però le gestioni debbono essere tenute distinte e debbono essere formati tanti regolamenti e tanti conti separati quanti sono i servizi.

ART. 43.

(Deliberazione - Regolamento).

La gestione in economia, in conformità delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata dal Comitato comunale con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

La deliberazione e il regolamento, che si considera parte integrante della deliberazione stessa, devono essere sottoposti all'esame dell'organo di controllo, il quale si pronuncia nei modi, nel termine e con gli effetti previsti negli articoli 217 e seguenti.

Il regolamento, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico del servizio, determina:

- a) la pianta organica degli impiegati e degli operai;
- b) le norme per il riparto degli oneri e delle spese da porre a carico del servizio;
- c) le tariffe e i cespiti attribuiti al servizio;
- d) le norme per la partecipazione con voto consultivo alle riunioni della Commissione amministratrice di una rappresentanza del personale eletta dai lavoratori del servizio su lista o su liste presentate dalle organizzazioni sindacali, nonché per l'istituzione di altri organi di consultazione;
- e) le altre disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento del servizio.

ART. 44.

(Norme estensibili ai servizi gestiti in economia).

Quando non sia diversamente disposto dalla presente legge, si applicano ai servizi gestiti in economia le norme della legge comunale e provinciale che regolano la formazione degli inventari, la formazione e la presenta-

zione dei bilanci, la vigilanza e la tutela, i contratti, le deliberazioni e quant'altro riguarda la finanza, la contabilità ed il funzionamento dei servizi.

CAPO II.

CONTABILITÀ E FINANZA

ART. 45.

(Costi).

Fra gli elementi del costo del servizio devono comprendersi oltre a tutti gli altri:

a) le spese di manutenzione e riparazione dei beni costituenti il capitale fisso in dotazione al servizio;

b) il fitto figurativo dei locali municipali occupati dal servizio;

c) la quota parte degli eventuali tributi erariali e i tributi municipali figurativi che graverebbero sul servizio ove questo fosse esercitato dai privati;

d) la rifusione figurativa delle spese derivanti da altri servizi municipali per fatti dipendenti dal servizio;

e) l'interesse del capitale investito nel servizio, sia che provenga da mutui o da altri mezzi di bilancio;

f) una quota di ammortamento del capitale fisso;

g) una quota per l'ammortamento delle spese legali, di quelle per perizie, progetti ed altre simili incontrate per l'assunzione del servizio.

ART. 46.

(Ricavi).

Devono essere attribuiti alla competenza del servizio tutti i ricavi ottenuti con la sua gestione.

ART. 47.

(Conto del capitale in dotazione).

Nei registri del servizio deve aprirsi un conto per tenere in evidenza l'entità del capitale ad esso assegnato in dotazione.

ART. 48.

(Bilanci).

I bilanci preventivi e i conti consuntivi dei servizi gestiti in economia secondo le disposizioni della presente legge, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio comunale con speciale relazione della Commissione amministratrice.

CAPO III.

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

ART. 49.

(Nomina e composizione).

La Commissione amministratrice è composta di tre o cinque membri, compreso il presidente. Essa viene eletta dal Consiglio comunale, fra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

ART. 50.

(Durata della carica).

I componenti la Commissione amministratrice restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche quando sia trascorso il termine della loro durata in qualità di membri del Consiglio comunale.

ART. 51.

(Attribuzioni della Commissione amministratrice).

La Commissione amministratrice veglia al regolare andamento del servizio ed esercita nell'ambito del medesimo tutte le facoltà deferite dalla legge comunale e provinciale alla Giunta municipale o a questa delegate dal Consiglio comunale.

ART. 52.

(Relazioni sull'andamento del servizio).

La Commissione deve presentare alla Giunta municipale alla fine di ogni semestre o alla fine dei periodi fissati nel regolamento una relazione sull'andamento dei servizi.

ART. 53.

(Incarichi speciali).

La Commissione può affidare incarichi speciali, nel limite delle proprie attribuzioni, ad alcuno dei suoi componenti.

ART. 54.

(*Attribuzioni del presidente*).

Il presidente della Commissione amministratrice assume, quale capo dell'amministrazione del servizio, le attribuzioni delegategli dal sindaco e rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Autorità comunale.

Può, ove occorra, prendere provvedimenti d'urgenza sotto la sua personale responsabilità e con l'obbligo di riferirne alla Commissione nella successiva adunanza.

ART. 55.

(*Verifiche di cassa*).

Il presidente della Commissione deve verificare, almeno una volta ogni due mesi, lo stato della cassa economale del servizio, la tenuta della relativa contabilità e l'andamento degli uffici.

Di tali verifiche devono redigersi verbali da comunicarsi per copia al sindaco.

ART. 56.

(*Sostituzione del presidente assente o impedito*).

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, ne fa le veci il commissario da lui espressamente delegato o, in mancanza, il commissario anziano.

ART. 57.

(*Riunioni della Commissione*).

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria nei periodi fissati dal regolamento speciale.

Si riunisce in adunanze straordinarie sempreché occorra, o per invito del Presidente, o per domanda di due commissari, o sopra istanza del dirigente del servizio, o per disposizione del sindaco.

ART. 58.

(*Votazioni*).

La Commissione amministratrice delibera a maggioranza assoluta di voti.

ART. 59.

(*Astensione*).

I componenti la Commissione amministratrice non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni o ad atti e provvedi-

menti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti ed affini secondo i limiti fissati dalla legge comunale e provinciale.

ART. 60.

(Applicabilità delle norme vigenti per le deliberazioni della Giunta municipale).

Alle deliberazioni della Commissione amministratrice si applicano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le norme vigenti per le deliberazioni della Giunta municipale.

ART. 61.

(Divieto di rilasciare copia dei verbali senza autorizzazione del sindaco).

Dei verbali delle deliberazioni della Commissione amministratrice che non sono soggette a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del sindaco.

ART. 62.

(Segretario della Commissione amministratrice).

Il dirigente del servizio funge da segretario della Commissione e interviene alle sue sedute con voto consultivo, quando non ne sia dispensato dal presidente.

In assenza del dirigente i verbali della Commissione sono redatti da uno dei suoi membri o da un impiegato da essa designato.

ART. 63.

(Decadenza dei componenti la Commissione amministratrice).

I componenti la Commissione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dalla Commissione stessa, salvo ricorso dello interessato al Consiglio comunale, che decide definitivamente.

La proposta di decadenza può essere fatta anche dalla Giunta municipale.

ART. 64.

(Revocabilità).

La Commissione è sempre revocabile con deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 65.

(Scioglimenti).

In caso di scioglimento della Commissione il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale e così pure ogni qualvolta, per un motivo legittimo, la Commissione non sia in grado di deliberare.

ART. 66.

(Indennità di carica ai membri della Commissione amministratrice).

A favore del presidente e degli altri membri della Commissione può essere concessa dal Consiglio comunale una indennità di carica.

CAPO IV.

VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 67.

(Comunicazioni delle deliberazioni - Esecutività).

Le deliberazioni prese dalla Commissione amministratrice sono comunicate in sunto e nel termine di tre giorni alla Giunta municipale, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

Ove la deliberazione non sia sospesa entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta alla Giunta municipale, s'intende ratificata, facendo salvi però i successivi eventuali adempimenti del Consiglio comunale e dell'organo di controllo.

ART. 68.

(Rapporti fra Commissione e Giunta municipale).

La Commissione amministratrice è posta sotto la vigilanza della Giunta municipale che può sempre esaminarne l'attività e il funzionamento.

ART. 69.

(Controllo periodico del servizio).

Almeno una volta ogni sei mesi il sindaco assistito dal segretario e dal ragioniere del comune, deve verificare l'andamento del servizio.

ART. 70.

(*Revisori*).

I revisori dei conti del servizio sono gli stessi nominati per gli altri conti comunali.

CAPO V.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO -
PERSONALE

ART. 71.

(*Personale addetto al servizio*).

Al lavoro amministrativo e tecnico del servizio provvede, nei limiti della pianta organica e dello stretto indispensabile, il personale alle dipendenze del comune, senza alcun mutamento di stato giuridico e di trattamento economico, ferme restando le eventuali condizioni più favorevoli al personale esistente nel servizio al momento di entrata in vigore della presente legge.

Tale disposizione si estende anche al dirigente del servizio.

ART. 72.

(*Variazioni della pianta organica*).

Le variazioni che dovessero essere arretrate alla pianta organica sono proposte dalla Commissione amministratrice, sentito il dirigente del servizio, deliberate dal Consiglio comunale e sottoposte all'osservanza delle formalità stabilite per l'altro personale del comune.

Le assunzioni temporanee di operai salariati vengono concordate con i Sindacati dei lavoratori.

Quando però, per circostanze urgenti non prevedibili, occorra assumere temporaneamente operai salariati in più del numero normale ammesso dalla pianta organica approvata col regolamento o con successive deliberazioni, la Commissione provvede nei limiti dei fondi stanziati nel bilancio.

Quando non sia possibile provvedere coi fondi del bilancio, la Commissione in caso di assoluta urgenza, delibera sotto la propria responsabilità e propone al Consiglio comunale contemporaneamente la necessaria nota di variazione del bilancio.

TITOLO III.

AZIENDA SPECIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI —
COSTITUZIONE — STATUTO

ART. 73.

(Costituzione delle aziende speciali).

La costituzione delle aziende speciali da parte dei comuni, in conformità delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

La deliberazione, accompagnata dallo statuto relativo al funzionamento dell'azienda, deve indicare:

- 1°) la denominazione, la sede dell'azienda e le eventuali sedi secondarie;
- 2°) l'oggetto della sua attività;
- 3°) l'ammontare del capitale conferito;
- 4°) le norme per la ripartizione degli utili e la costituzione dei fondi di ammortamento e di riserva;
- 5°) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

ART. 74.

(Esecutività della deliberazione).

La deliberazione per l'istituzione della azienda speciale è soggetta all'esame dell'organo di controllo, il quale si pronuncia nei modi, nel termine e con gli effetti previsti negli articoli 217 e successivi.

ART. 75.

(Statuto).

Lo statuto si considera parte integrante della deliberazione con la quale si costituisce l'azienda e deve determinare:

- 1°) la frequenza delle sedute ordinarie del Consiglio di amministrazione, nonché i modi e i termini d'invio dei relativi avvisi di convocazione;
- 2°) le norme fondamentali per l'ordinamento dei servizi e il funzionamento della azienda;
- 3°) le norme per la partecipazione con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione di una rappresentanza del personale eletto dai lavoratori dell'azienda su lista o su liste presentate dalle orga-

nizzazioni sindacali, nonché per l'istituzione di altri organi di consultazione;

4°) le norme e cautele da osservare per i contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni, appalti di opere e i contratti riguardanti ogni altro oggetto, nonché per le spese ed opere da farsi in economia;

5°) tutte le altre principali disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento dell'azienda.

ART. 76.

(Capacità giuridica dell'azienda).

L'azienda speciale ha la capacità giuridica di compiere tutti i negoziati previsti dalla presente legge ed ogni atto necessario per il raggiungimento dei suoi fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

CAPO II.

INGERENZA COMUNALE E ORGANI
DELL'AZIENDA

ART. 77.

(Organi dell'azienda).

Sono organi dell'azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) il direttore dell'azienda;
- d) il Collegio sindacale.

Al Consiglio comunale e alla Giunta municipale spetta l'alta ingerenza sulle aziende speciali.

Sezione I. — *Ingerenza comunale.*

ART. 78.

(Attribuzioni del Consiglio comunale).

Il Consiglio comunale:

1°) nomina il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, determinandone i compensi; fissa il numero dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione;

2°) ratifica la nomina del Direttore quando sia fatta per chiamata e l'eventuale licenziamento prima del termine per il quale fu nominato;

3°) approva il bilanci e le variazioni relative di sua competenza;

4°) delibera le tariffe, le tasse, i diritti e i contributi relativi ai servizi e le loro modificazioni;

5°) determina annualmente la somma che deve essere accreditata al conto esercizio dell'azienda quando questa per la sua indole o per lo scopo che si propone possa risultare onerosa;

6°) delibera sull'accettazione o il rifiuto di lasciti e doni, sulla contrazione di mutui salve le esclusioni di cui all'articolo 178 sulla emissione di obbligazioni, sulla costituzione di ipoteche, sugli acquisti ed alienazioni di immobili, sulle transazioni sopra i diritti di proprietà e di servitù;

7°) delibera gli aumenti e le riduzioni del capitale di dotazione;

8°) delibera le modificazioni dello statuto;

9°) prescrive le riforme e rende obbligatori in genere i provvedimenti ritenuti necessari al regolare funzionamento dell'azienda, assegnando un congruo termine per la relativa esecuzione;

10°) annulla le deliberazioni del Consiglio di amministrazione assunte in violazione delle leggi e dello statuto dell'azienda, e fa valere in giudizio, prescrivendo al Consiglio di amministrazione di esercitare le azioni necessarie, la nullità dei contratti stipulati in contravvenzione delle norme di legge e dello statuto dell'azienda;

11°) ordina inchieste ed ispezioni;

12°) delibera la revoca degli amministratori e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione;

13°) sostituisce il Consiglio di amministrazione, quando questo ometta di presentare i bilanci nei termini fissati, dando alla Giunta municipale l'incarico di provvedere;

14°) delibera la liquidazione dell'azienda; approva ed occorrendo modifica il progetto di liquidazione; nomina, se del caso, i liquidatori, determinandone i poteri e il compenso;

15°) delibera sugli altri oggetti attinenti all'amministrazione dell'azienda riservati alla sua competenza dallo statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

ART. 79.

(*Deliberazioni di urgenza*).

La Giunta municipale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio comunale quando

l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare.

Di questa deliberazione è data immediata comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Rimangono salvi tutti gli effetti dall'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica.

ART. 80.

(Intervento alle adunanze del Consiglio comunale del presidente del Collegio dei sindaci e del direttore dell'azienda).

Nella discussione dei bilanci dell'azienda e di qualsiasi altro argomento ad essa relativo il Consiglio comunale può fare intervenire, per fornire chiarimenti e notizie, il presidente del Consiglio di amministrazione, il presidente del Collegio dei sindaci e il direttore dell'azienda.

Sezione II — *Consiglio di amministrazione.*

ART. 81.

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione:

1°) vigila sulla puntuale e precisa esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale;

2°) forma i bilanci e ne cura la presentazione al Consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti;

3°) delibera le spese entro i limiti degli stanziamenti, i prelevamenti dal fondo delle spese maggiori ed impreviste, gli storni e le altre sistemazioni di bilancio nei limiti stabiliti dalla presente legge;

4°) delibera entro i limiti e con le modalità prescritte dallo statuto circa l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici;

5°) delibera, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 114, circa il regolamento del personale, gli organici, le attribuzioni, gli stipendi, le indennità, i salari, le assunzioni, le qualifiche, le promozioni, i provvedimenti di carattere disciplinare, i licenziamenti degli impiegati e dei salariati, nonché circa la nomina, il trattamento, la sospensione e il licenziamento del direttore;

6°) delibera le operazioni di ricorso al credito nei limiti stabiliti dalla presente legge;

7°) approva i capitolati e autorizza i contratti; provvede a tutte le opere e a quant'altro occorra per il funzionamento dell'azienda; autorizza, con deliberazione motivata, la stipulazione a licitazione o a trattativa privata di contratti, per qualunque valore;

8°) delibera intorno ai regolamenti sui modi di formare gli inventari, conservare e usare i beni dell'azienda, controllare le entrate e uscite di materiali e prodotti nei magazzini, ripartire le spese generali quando l'azienda gestisca diversi servizi;

9°) stabilisce le norme per il servizio di tesoreria e i requisiti per la nomina del tesoriere, nomina il tesoriere, determina l'ammontare della cauzione che è tenuto a versare e la misura del compenso dovutogli, il limite massimo delle somme che possono essere tenute in cassa, le norme relative al deposito delle somme esuberanti, quando il servizio di tesoreria non sia affidato ad un Istituto di credito, e al loro fruttifero impiego, il termine entro il quale il tesoriere deve rendere i conti e tutte le altre norme ritenute opportune per il migliore funzionamento della tesoreria, le norme per l'esazione di entrate da parte di agenti speciali e il funzionamento della cassa economale e di altre casse particolari, quando esistano, i procedimenti contabili-amministrativi e l'uso delle firme per ordinare l'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti;

10°) propone al Consiglio comunale:

a) l'acquisto e la vendita di immobili, la accensione di ipoteche, l'emissione di obbligazioni e la contrazione di prestiti;

b) le modificazioni dello statuto e le riforme all'ordinamento dell'azienda;

c) la partecipazione da parte dell'azienda al capitale di enti o società la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con i servizi aziendali;

d) i piani e i programmi concernenti lo sviluppo e le nuove opere dell'azienda e i modi per finanziarli;

e) i prelevamenti dal fondo di riserva;

11°) affida, quando lo ritenga opportuno, incarichi speciali, nel limite delle proprie attribuzioni, ai suoi componenti o al direttore;

12°) delibera le liti attive e passive, autorizzando il presidente a stare in giudizio per l'azienda;

13°) trasmette in copia le deliberazioni e gli atti, fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri di cui il Consiglio comunale faccia richiesta;

14°) esercita le attribuzioni che gli sono conferite dallo Statuto e delibera in generale

su tutte le materie relative all'andamento dell'azienda che non siano espressamente riservate al Consiglio comunale e agli altri organi.

ART. 82.

(Nomina, composizione, durata).

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori del proprio seno fra persone che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, compreso il presidente. La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

La nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati dal Consiglio comunale in qualunque tempo.

ART. 83.

(Cause di ineleggibilità).

Sono ineleggibili coloro che hanno liti vertenti con l'azienda.

ART. 84.

(Cause di incompatibilità).

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso, i coniugi, l'adottante e l'adottato. La relativa incompatibilità colpisce il membro che ha riportato il minor numero di voti ed a parità di voti il minore di età.

ART. 85.

(Divieto di concorrenza).

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società che svolgono attività concorrente a quella dell'azienda, né esercitare un'attività, concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione del Consiglio comunale.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e rispondere dei danni.

ART. 86.

(Decadenza).

La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verifica una causa d'ineleggibilità a consigliere comunale, oppure una delle cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità previste negli articoli 83, 84 e 85 della presente legge.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal Consiglio comunale, anche su proposta di qualunque elettore.

La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 87.

(Sedute del Consiglio di amministrazione).

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria nei periodi fissati dallo statuto.

Si riunisce in seduta straordinaria, sempreché occorra, o per invito del Presidente, o per domanda di due consiglieri, o sopra istanza del direttore, o per disposizione del Consiglio comunale.

Gli avvisi di convocazione delle sedute sono notificati nei modi e nei termini fissati dallo statuto.

ART. 88.

(Validità delle sedute).

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono valide senza l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica compreso il presidente.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti.

ART. 89.

(Intervento del direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione).

Il direttore interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione quando non ne sia stato dispensato dal presidente.

ART. 90.

(Verbali).

Il direttore redige i verbali del Consiglio di amministrazione. In mancanza del direttore i verbali sono redatti da uno dei membri

del Consiglio di amministrazione da questo designato.

Tali verbali, raccolti in apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato la funzione di redattore.

ART. 91.

(Conflitto di interessi).

L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della azienda, deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla azienda dal compimento dell'operazione.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione, qualora possa recare danno alla azienda, può, entro 30 giorni dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

ART. 92.

(Intervento sostitutivo della Giunta municipale).

Quando, per effetto del divieto contenuto nell'articolo precedente, o per altro legittimo motivo il Consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare, gli si sostituisce la Giunta municipale.

ART. 93.

(Cessazione degli amministratori per assenza continuata).

I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è proposta dallo stesso Consiglio di amministrazione con facoltà di ricorso dell'interessato al Consiglio comunale, che decide definitivamente.

ART. 94.

(Cessazione degli amministratori per rinuncia all'ufficio).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio d'amministrazione e al presidente del

Collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di amministrazione si è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo amministratore.

ART. 95.

(Cessazione degli amministratori per scadenza del termine).

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ART. 96.

(Comunicazione al Consiglio comunale della cessazione degli amministratori).

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per rinuncia, morte o qualsiasi altra causa deve essere notificata al Consiglio comunale a cura del Collegio sindacale.

ART. 97.

(Surrogazione).

Se vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio comunale provvede a sostituirli.

Tuttavia, se viene meno la maggioranza degli amministratori, il Consiglio di amministrazione s'intende sciolto d'ufficio.

Alle surrogazioni si provvede non appena si è verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia divenuta esecutoria la deliberazione relativa.

ART. 98.

(Durata delle surrogazioni).

I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri comunque decaduti, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

ART. 99.

(Scioglimento del Consiglio comunale).

Lo scioglimento del Consiglio comunale non determina quello del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

ART. 100.

(Scioglimento del Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione che non ottemperi alle norme di legge o dello statuto dell'azienda, ovvero pregiudichi gli interessi

dell'azienda stessa può essere sciolto dal Consiglio comunale su proposta motivata della Giunta municipale o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune o dell'organo di controllo.

La proposta deve essere iscritta all'ordine del Giorno della prima tornata del Consiglio comunale se questo è in sessione ordinaria. In caso contrario il sindaco deve provvedere per la convocazione del Consiglio comunale in seduta straordinaria entro dieci giorni al più tardi.

Il Consiglio comunale dopo aver assegnato, qualora lo ritenga opportuno un termine perentorio al Consiglio di amministrazione perché possa presentare le sue deduzioni, delibera sulla proposta suddetta.

La deliberazione del Consiglio comunale è soggetta all'esame dell'organo di controllo, il quale si pronuncia nei modi, nel termine e con gli effetti previsti dagli articoli 217 e successivi.

ART. 101.

(Provvedimenti in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione).

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Consiglio comunale procede alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione nel termine di un mese.

Nell'intervallo le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta municipale.

Il termine di un mese decorre dalla data in cui la Giunta municipale ha assunto dette attribuzioni.

ART. 102.

(Commissario speciale).

La Giunta municipale, nell'assumere l'amministrazione dell'azienda in seguito a scioglimento del Consiglio di amministrazione, può delegare le attribuzioni ad uno dei suoi membri o ad un commissario speciale, senza che con ciò si intenda esonerata dalla responsabilità degli atti da questi compiuti.

I membri della Giunta municipale non hanno titolo a compenso speciale.

Sezione III. — *Il Presidente.*

ART. 103.

(Compiti del presidente del Consiglio di amministrazione).

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

1°) rappresenta legalmente l'azienda di fronte alle autorità, ai terzi e in giudizio;

2º) firma la corrispondenza e gli atti dell'azienda, presiede alle aste ed alle licitazioni private e stipula i contratti;

3º) propone, di concerto col direttore, le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio di amministrazione con apposito ordine del giorno;

4º) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

5º) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione ed eseguisce gli incarichi affidatigli dal medesimo;

6º) vigila sull'azione del direttore e sull'osservanza dei regolamenti;

7º) veglia al regolare andamento degli uffici e servizi aziendali e promuove gli atti conservativi dei diritti dell'azienda;

8º) verifica, almeno una volta ogni due mesi, lo stato di cassa dell'azienda e la tenuta della relativa contabilità.

I verbali relativi a tali verifiche devono essere comunicati in copia al Presidente del Collegio sindacale.

9º) esercita le altre attribuzioni conferitegli dallo statuto.

ART. 104.

(Provvedimenti contingibili ed urgenti).

Il presidente può, ove occorra e in caso d'urgenza, prendere sotto la sua responsabilità personale, disposizioni interinali, sia di natura disciplinare, sia di altra specie, ma deve riferirne al Consiglio di amministrazione nella successiva seduta, al fine di ottenere la ratifica. Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica.

ART. 105.

(Sostituzione del presidente assente o impedito).

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, ne fa le veci il Consigliere da lui espressamente delegato per iscritto, o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età.

ART. 106.

(Delegazione di poteri).

Il presidente può affidare ai consiglieri speciali incarichi e delegare loro parte delle sue attribuzioni amministrative, per le quali non occorra l'intervento del Consiglio d'amministrazione e purché non si tratti di attribuzioni a lui specificatamente delegate dal Consiglio comunale,

Sezione IV.

§ 1. — *Il Direttore.*

ART. 107.

(*Compiti del direttore.*)

Il Direttore:

1°) interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;

2°) cura, sotto la vigilanza del presidente, l'esecuzione delle decisioni degli organi deliberanti;

3°) sovrintende a tutto l'andamento dell'azienda e ne dirige il personale;

4°) prepara i progetti di bilancio da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

5°) informa di volta in volta il presidente e il Consiglio di amministrazione di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda e propone i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione, il funzionamento e lo sviluppo dell'azienda stessa;

6°) firma la corrispondenza e tutti gli atti in genere della azienda per i quali gliene sia stata data facoltà dallo statuto o dal regolamento, o espressa delega dal presidente; controfirma gli ordini di pagamento e di riscossione;

7°) assiste il presidente nelle aste, nelle licitazioni private e nella stipulazione dei contratti; può presiedere, previa delega del presidente, le aste e le licitazioni private e stipulare contratti previo mandato del presidente stesso;

8°) adotta, nei casi ed in conformità delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti e con le modalità previste dai contratti di lavoro, le misure disciplinari minori della sospensione e per questa, come per il licenziamento degli impiegati e degli operai, fa le proposte al Consiglio di amministrazione; può provvedere alla sospensione nei casi di urgenza, riferendo immediatamente al presidente;

9°) presenta al Consiglio di amministrazione ogni due mesi una relazione di insieme sull'andamento dell'azienda;

10°) controlla che le somme tenute in cassa non eccedano il limite fissato dal Consiglio di amministrazione;

11°) esercita le altre attribuzioni conferitegli dallo statuto e dai regolamenti interni dell'azienda, nonché quelle che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione con atto di procura.

ART. 108.

(*Nomina*).

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il titolo di studio e gli altri requisiti occorrenti per la nomina a direttore. Tale nomina può essere fatta per pubblico concorso o per chiamata.

La nomina per chiamata dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti e ratificata dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 109.

(*Avvisi di concorso*).

Gli avvisi di concorso devono essere affissi all'albo pretorio del comune e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Foglio degli annunci legali* della provincia. Tra la data di pubblicazione degli avvisi ed il termine per la presentazione dei documenti debbono trascorrere almeno trenta giorni.

ART. 110.

(*Durata dell'incarico*).

Il direttore è nominato per il termine di tre anni.

Qualora prima della scadenza del triennio il Consiglio di amministrazione non abbia deliberato circa il suo licenziamento, il direttore si intenderà confermato per un altro triennio.

ART. 111.

(*Licenziamento*).

La deliberazione di licenziamento per scadenza del triennio deve essere notificata al direttore tre mesi prima della scadenza medesima.

Il licenziamento del direttore prima del termine per il quale fu nominato non può aver luogo se non per motivi che siano stati a cura del Consiglio di amministrazione, contestati per iscritto al direttore, con l'invito a presentare pure per iscritto in un congruo termine le sue difese.

La relativa deliberazione motivata deve essere presa dal Consiglio di amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti e ratificata dal Consiglio comunale.

ART. 112.

(Sospensione).

Il Consiglio di amministrazione può sospendere il direttore con deliberazione motivata, riferendone al Consiglio comunale.

In tale caso le funzioni del direttore sono affidate provvisoriamente dal Consiglio di amministrazione ad un impiegato dell'azienda o, quando ciò non sia possibile, ad altra persona competente.

§ 2. — *Posizione giuridica del direttore e degli impiegati e salariati dell'azienda.*

ART. 113.

(Incompatibilità).

Non possono essere nominati direttore e impiegati della azienda i consiglieri comunali, il loro coniuge e i loro parenti e affini sino al terzo grado compreso.

ART. 114.

(Rapporto d'impiego).

Il rapporto del direttore, degli impiegati e dei salariati, nei confronti delle aziende speciali, è di diritto privato. La posizione giuridica e il trattamento economico normativo e previdenziale dei dipendenti è quello derivante dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi di settore ed aziendali.

Gli organici, le assunzioni, le qualifiche, le promozioni, i provvedimenti di carattere disciplinare di maggiore gravità, i licenziamenti, ecc. vengono determinati dal Consiglio di amministrazione con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei dipendenti.

Tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e i problemi che abbiano riflessi sulle condizioni di lavoro sono contrattati fra le aziende municipalizzate e le loro associazioni e i Sindacati dei lavoratori.

Sezione V. — *Il Collegio dei sindaci.*

ART. 115.

(Composizione del Collegio).

Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti

nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, gli altri negli albi professionali determinati dalla legge.

ART. 116.

(Presidenza del Collegio).

La Presidenza del Collegio dei sindaci spetta al sindaco scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Se fanno parte del Collegio più revisori ufficiali dei conti, il Consiglio comunale deve eleggere tra essi il Presidente del Collegio.

ART. 117.

(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Non possono essere eletti alla carica di sindaci, e, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti dei componenti il Consiglio di amministrazione entro il quarto grado e coloro che hanno liti vertenti con l'azienda.

La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dagli albi professionali determinati dalla legge è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

ART. 118.

(Nomina - Revoca).

I sindaci sono nominati dal Consiglio comunale e possono essere riconfermati. Essi restano in carica per un quadriennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere sottoposta all'organo di controllo, il quale, sentito l'interessato, si pronuncia nei modi, nel termine e con gli effetti previsti negli articoli 217 e successivi.

ART. 119.

(Sostituzione).

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra un supplente iscritto nel corrispondente ruolo od albo.

I nuovi sindaci scadono insieme con quelli in carica.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio comunale provvede all'integrazione del medesimo.

ART. 120.

(Doveri del Collegio sindacale).

Il Collegio dei sindaci deve:

a) controllare l'amministrazione dell'azienda;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e quella delle scritture contabili ai documenti giustificativi;

c) accertare che sian adempiuto all'obbligo della cauzione da parte degli impiegati tenuti a prestarla;

d) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, accertando, fra l'altro, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'azienda o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

e) vigilare sull'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per la determinazione dei profitti e delle perdite e per la valutazione del patrimonio aziendale, e sull'osservanza in genere della legge, dello statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attinente alla gestione economica e finanziaria.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 121.

(Riunioni e deliberazioni del Collegio).

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni mese.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'articolo 126 e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 122.

(Intervento alle adunanze del Consiglio di amministrazione).

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

ART. 123.

(Cessazione dei sindaci per assenza continuata).

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio o non assiste a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta del Consiglio di amministrazione o anche d'ufficio, previa contestazione all'interessato.

ART. 124.

(*Denunzia al Collegio sindacale*).

Ogni consigliere comunale può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei sindaci, il quale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte alla Giunta municipale, chiedendo l'immediata convocazione del Consiglio comunale se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

ART. 125.

(*Compenso*).

Il compenso annuale a favore dei sindaci deve essere determinato dal Consiglio comunale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

CAPO III.

CONTABILITA' E FINANZA

Sezione I. — *Libri aziendali*.

ART. 126.

(*Libri obbligatori*).

Ogni azienda speciale deve tenere:

- 1) il libro degli inventari,
- 2°) il libro giornale;
- 3°) il libro delle obbligazioni;
- 4°) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- 5°) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, nonché gli altri libri prescritti dalle vigenti leggi fiscali.

I libri suddetti, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e firmati in ogni foglio per autenticazione dal segretario comunale, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Annualmente essi devono essere vidimati dal segretario comunale.

ART. 127.

(*Inventario*).

L'inventario deve redigersi all'inizio della attività, della azienda e successivamente ad ogni fine esercizio mediante la ricognizione materiale delle consistenze, e deve contenere la indicazione e la valutazione delle attività

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e delle passività relative all'azienda con quel numero di libri ausiliari che l'importanza dell'azienda stessa renderà necessari.

Gli inventari sono firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal direttore i quali rispondono personalmente della loro esattezza.

Il Consiglio comunale e il Collegio dei sindaci possono sempre disporre la revisione.

I beni pertinenti all'azienda devono essere dati in consegna a speciali consegnatari o, in mancanza, al direttore, per mezzo di inventari particolari o di appositi registri di carico e scarico. I consegnatari o, rispettivamente, il direttore, ne divengono responsabili.

ART. 128.

(Libro giornale).

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio della azienda, dipendenti o non da cause inerenti ai servizi assunti in gestione.

ART. 129.

(Libro delle obbligazioni).

Il libro delle obbligazioni deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti ed i vincoli ad esse relative.

ART. 130.

(Scritture contabili).

Oltre ai libri indicati all'articolo 126 ogni azienda deve tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla sua natura e dimensioni e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spediti.

ART. 131.

(Tenuta della contabilità).

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.

Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Lo statuto o i regolamenti speciali della azienda determinano l'ordinamento e la ripartizione degli uffici contabili, nonché i compiti e le responsabilità dei preposti.

ART. 132.

(Conservazione degli atti e delle scritture contabili).

Ogni azienda deve provvedere, in conformità delle vigenti leggi, alla conservazione ed all'ordinamento degli atti dei rispettivi archivi ed in particolare alla conservazione ed all'ordinamento dei libri obbligatori, degli atti soggetti a trascrizione, delle relazioni di bilancio e di tutte quelle scritture che per la loro natura si presumono offrire un interesse particolare per l'azienda o sotto l'aspetto storico-politico.

Le altre scritture devono essere conservate per almeno dieci anni dalla data della ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Nessuno scarto d'archivio può tuttavia essere inviato al macero se non previa autorizzazione del Sindaco, al quale debbono pervenire gli elenchi del materiale medesimo.

Non si possono asportare carte dall'archivio della azienda senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio di amministrazione al direttore, il quale restituisce l'autorizzazione quando le carte gli vengono riconsegnate. La stessa disposizione si applica per il rilascio delle copie degli atti.

Dalla conservazione dei registri, degli atti, delle carte e scritture di spettanza della azienda è responsabile il Direttore o chi per lui.

ART. 133.

(Esame dei libri obbligatori).

I consiglieri comunali hanno diritto di esaminare i libri indicati all'articolo 126 e di ottenerne estratti.

ART. 134.

(Possesso di documenti).

Chiunque, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un'azienda speciale, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ottenga regolare scarico.

L'Autorità giudiziaria, su richiesta del sindaco, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.

Sezione II. — *Esercizio finanziario.*

ART. 135.

(Esercizio annuale).

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso e non può essere protratto.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano il conto economico da quelle che attengono al conto patrimoniale.

§ 1. — *Conto patrimoniale.*

ART. 136.

(Contenuto del conto patrimoniale).

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le aziende speciali che esercitano particolari attività, il conto patrimoniale deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

nell'attivo:

- 1°) gli immobili;
- 2°) gli impianti e i macchinari;
- 3°) i mobili;
- 4°) le scorte di materie prime e le merci;
- 5°) il danaro e i valori esistenti in cassa;
- 6°) i diritti di brevetto industriale;
- 7°) i titoli di credito;
- 8°) i crediti verso il comune per versamenti ancora dovuti sui capitali conferiti in dotazione;
- 9°) i crediti verso il comune per altri titoli;
- 10°) i crediti verso altre aziende speciali;
- 11°) i crediti verso banche;
- 12°) i crediti verso gli utenti;
- 13°) gli altri crediti;

nel passivo:

- 1°) i fondi di riserva;
- 2°) i fondi di ammortamento e di rinnovamento e quelli di copertura contro i rischi di svalutazione dei beni;
- 3°) i fondi accantonati per indennità di anzianità e di quiescenza del personale dipendente;
- 4°) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;
- 5°) i debiti con garanzia reale;
- 6°) i debiti verso banche ed altri sovventori;

- 7°) i debiti verso fornitori;
- 8°) i debiti verso il comune;
- 9°) i debiti verso le altre aziende speciali;
- 10°) gli altri debiti;

nell'attivo e nel passivo:

- 1°) le cauzioni e le altre partite di giro,
- 2°) i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

Il conto patrimoniale chiude con il saldo del conto economico.

ART. 137.

(Criteri di valutazione).

Nella valutazione degli elementi attivi del patrimonio devono essere osservati i seguenti criteri:

1°) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili devono essere iscritti al prezzo di costo, ridotto in ogni esercizio in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo dei fondi di ammortamento;

2°) le materie e le merci vanno normalmente iscritte al valore di acquisto o di costo; si valutano tuttavia al prezzo desunto dall'andamento del mercato quando questo risulti inferiore e, avuto riguardo alla consistenza dei beni e alla loro effettiva possibilità di ricavo o di economica utilizzazione nella gestione dell'azienda, non sia prudente l'attribuzione di un valore diverso;

3°) i diritti di brevetto e simili vanno iscritti per un valore uguale al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione;

4°) il valore dei titoli di credito deve essere determinato, per quelli quotati, in borsa, in base al corso medio del semestre in cui si effettua la rilevazione, e per gli altri in base al presumibile prezzo di realizzazione. I conguagli risultanti devono essere imputati ad un apposito fondo oscillazione titoli fino alla vendita dei titoli;

5°) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

6°) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita

posta dell'attivo. In tal caso dev'essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento;

7°) le spese per progetti, perizie, collaudi, legali ed altre simili incontrate per l'assunzione del servizio possono essere iscritte nell'attivo del bilancio ed estinte mediante ammortamenti annuali nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci;

8°) le spese di manutenzione riparazione ed ampliamento dei beni costituenti il capitale fisso se aggiungono valore e produttività alle attività esistenti all'inizio dell'esercizio, possono essere iscritte nell'attivo del bilancio ed estinte mediante ammortamenti annuali in un congruo periodo di tempo, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci;

9°) le svalutazioni degli elementi dell'attivo devono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e i sindaci devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni al Consiglio comunale.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati col Collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione al Consiglio comunale.

Anche i criteri di dettaglio per la determinazione dei fondi di ammortamento, accantonamento e svalutazione devono essere fissati col consenso del Collegio sindacale, il quale deve controllare la giusta misura e darne conto al consiglio comunale.

Ai fini fiscali gli ammortamenti e accantonamenti deliberati ai sensi del presente articolo sono computati in riduzione del reddito assoggettabile ad imposta.

Restano salvi gli effetti delle leggi sulla rivalutazione per conguaglio monetario.

§ 2. — Conto economico.

ART. 138.

(Contenuto sul conto economico).

Il conto economico deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

nella parte attiva:

tutti i ricavi, le rendite, i profitti, i proventi, le sopravvenienze attive, gli incre-

menti di valore degli elementi patrimoniali nonché tutte quelle entrate che hanno influito positivamente sul risultato economico dell'esercizio;

nella parte passiva:

tutti i costi, gli oneri, le perdite, i consumi, le sopravvenienze passive, i decrementi di valore degli elementi patrimoniali, nonché tutte quelle spese che hanno influito negativamente sul risultato economico dell'esercizio.

Il conto economico si chiude con la indicazione del profitto o della perdita.

ART. 139.

(Accertamento di alcuni particolari elementi di costo).

Fra gli elementi di costo devono comprendersi oltre a tutti gli altri:

a) le spese di manutenzione, riparazione ed ampliamento dei beni costituenti il capitale fisso, eccettuate quelle di cui all'articolo 137, n. 8°;

b) il fitto dei locali municipali che non fanno parte del capitale assegnato all'azienda;

c) i tributi municipali;

d) la rifusione delle spese derivanti al comune o ad altri servizi municipali per fatti dipendenti dalla azienda;

e) la quota di onorari e salari spettanti al personale addetto agli uffici e servizi comunali per l'eventuale prestazione di opera fatta a pro dell'azienda;

f) l'interesse del capitale assegnato dal comune alla azienda tanto originariamente, quanto in seguito, sia che provenga da mutui, che da altri mezzi di bilancio.

Tale interesse viene scemato in rapporto al parziale o totale rimborso dei capitali ricevuti in conferimento e deve essere computato a un saggio corrispondente a quello che il comune paga sui mutui per la provvista dei capitali assegnati all'azienda, comprese le commissioni e spese accessorie, o, se la provvista è effettuata con altri mezzi di bilancio, a un saggio non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti;

g) gli accantonamenti relativi ai fondi per indennità di anzianità, licenziamento, quiescenza, ecc., quando l'azienda non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o di altre forme assicurative, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali;

h) gli accantonamenti relativi a imposte da pagare;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i) le quote per la costituzione dei fondi di ammortamento del capitale fisso, in conformità dell'articolo 137, n. 1º, nonché le quote per la costituzione di altri fondi di rinnovamento e di copertura contro i rischi di svalutazione eventualmente previsti dallo statuto o dai regolamenti speciali dell'azienda;

l) una quota per l'ammortamento delle spese legali, di quelle per perizie, progetti ed altre simili incontrate per l'assunzione dei servizi;

m) una quota per la costituzione di un fondo al quale imputare le perdite sopportate dall'azienda per i crediti riconosciuti parzialmente o totalmente inesigibili.

ART. 140.

(*Contributo comunale*).

Nelle aziende di servizi che, per la loro indole o per lo scopo che si propongono, devono o possono risultare onerose, deve essere accreditata al conto economico la somma con la quale annualmente il Consiglio comunale delibera che il Comune contribuisca alle spese dell'azienda per colmarne la virtuale perdita di esercizio.

ART. 141.

(*Tariffe per le prestazioni fatte al comune*).

Le tariffe per i prodotti consumati dal comune, o per i servizi resi allo stesso, non devono mai superare la tariffa minima stabilita per i privati.

Per i servizi pubblici resi al comune e non suscettibili di speciale tariffa si applica il disposto dell'articolo precedente.

ART. 142.

(*Ammortamento delle perdite di esercizio*).

Le perdite di qualsiasi natura accertate nell'esercizio devono essere ammortizzate nell'esercizio stesso. Gli eventuali recuperi devono essere calcolati a beneficio dell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Sezione III. — *Bilanci*.

ART. 143.

(*Bilanci annuali*).

Per ogni esercizio deve redigersi un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

§ 1. — *Bilancio consuntivo.*

ART. 144.

(*Contenuto del bilancio consuntivo.*)

Il bilancio consuntivo comprende il conto patrimoniale ed il conto economico.

Il conto patrimoniale deve contenere anche l'indicazione delle attività e passività esistenti all'inizio dell'esercizio in modo da mettere in evidenza le variazioni avvenute nel corso dell'anno.

I dati del conto economico devono essere posti in relazione con le previsioni fatte nel bilancio preventivo.

ART. 145.

(*Termine di presentazione.*)

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il direttore deve presentare al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale il bilancio consuntivo corredato dei seguenti allegati:

a) un prospetto atto a porre in rilievo il rapporto esistente fra disponibilità finanziarie ed impegni e lo stato di liquidità dell'azienda;

b) il riassunto dei vari conti intestati al Comune;

c) un prospetto indicante il costo del servizio unitario, ove sia possibile.

e di tutti quei prospetti analitici, dati statistici e documenti giustificativi che possono giovare alla chiarezza ed alla comprensione del bilancio.

ART. 146.

(*Esame da parte del Collegio sindacale.*)

Il Collegio sindacale deve riferire entro un mese al Consiglio di amministrazione i risultati delle sue verifiche, sia alla stregua dei documenti allegati al bilancio consuntivo che di tutti gli atti contabili ed amministrativi dell'azienda, e fare le osservazioni e proposte del caso, soprattutto per quanto riguarda l'iscrizione dei ratei e dei risconti contabili, la eliminazione totale o parziale dei crediti che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, la determinazione dei fondi di ammortamento, accantonamento e svalutazione e l'osservanza in genere delle norme relative alla valutazione delle attività e alla veridicità del bilancio.

ART. 147.

(*Relazione del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio consuntivo e lo deposita entro e non più tardi del 30 aprile nella Segreteria comunale con i relativi allegati e con una relazione sull'andamento dell'esercizio e il funzionamento in genere dell'azienda, esprimendo il proprio parere su ciascuna parte dei conti e sul risultato complessivo e finale di essi, ed esponendo i criteri seguiti e i provvedimenti che si reputano opportuni per conseguire miglioramenti ed economie.

ART. 148.

(*Relazione del Collegio sindacale*).

Entro lo stesso termine il Collegio sindacale deve riferire con propria relazione al Consiglio comunale sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio consuntivo ed alla sua approvazione.

ART. 149.

(*Deposito e pubblicazione*).

Il bilancio consuntivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, deve essere inviato in copia ai consiglieri comunali e restare depositato per un mese nella Segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione.

Tale deposito viene portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi che debbono rimanere affissi all'albo pretorio del comune o alla porta esterna della sede dell'azienda, per tutta la durata del deposito stesso.

ART. 150.

(*Discussione*).

Il Consiglio comunale discute il bilancio consuntivo nella prima sessione dopo la sua presentazione.

ART. 151.

(*Devoluzione degli utili*).

L'utile netto, accertato dal bilancio approvato, detratto quanto eventualmente dovuto per partecipazioni od altro secondo le norme dello statuto, sarà assegnato:

per il 20 per cento al fondo di riserva per le eventuali perdite, fino a che questo non abbia raggiunto il quarto del capitale di dotazione;

per il residuo al fondo per il miglioramento e lo sviluppo dell'azienda e al comune, secondo le percentuali stabilite dallo statuto, o di volta in volta, dal Consiglio comunale su proposta del Consiglio di amministrazione.

ART. 152.

(Versamento degli utili).

Gli utili devoluti al bilancio comunale, ove non sia diversamente stabilito dallo statuto, saranno versati alla Cassa comunale non appena lo stato di cassa dell'azienda lo consenta.

In relazione agli utili versati al comune saranno ridotti per una corrispondente quota di capitale gli interessi dovuti dall'azienda sul capitale di dotazione ricevuto in conferimento dal comune e ciò fino a quando l'ammontare degli utili stessi non abbia raggiunto l'importo della dotazione assegnata.

ART. 153.

(Riduzione del capitale esuberante).

Quando il capitale di dotazione dell'azienda risulti esuberante per il conseguimento dei suoi scopi, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, può deliberarne la riduzione mediante rimborso al Comune della parte esuberante.

ART. 154.

(Ampliamento dell'azienda).

Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere con i fondi di ammortamento, con la riserva ed anche con la parte degli utili destinati al comune, purché, sia riconosciuta, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, l'esistenza delle seguenti condizioni:

l'utilità economica della deroga;

la possibilità di ricostituire i fondi di ammortamento in tempo debito;

la convenienza per il comune di rinunciare alla sua quota di utili per non dovere provvedere altrimenti a nuovi conferimenti di capitale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma dell'articolo 151.

ART. 155.

(Copertura della perdita)

La perdita netta eventualmente risultante dal bilancio si imputa al fondo di riserva indicato all'articolo 151 e se esso

non è sufficiente l'eccedenza viene coperta con apposito stanziamento nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

§ 2. — *Bilancio preventivo.*

ART. 156.

(*Contenuto del bilancio preventivo*).

Il bilancio preventivo comprende il solo conto economico.

Nella parte passiva è stanziato un fondo per provvedere alle spese maggiori ed imprevedute che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del servizio.

ART. 157.

(*Termine di presentazione*).

Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Direttore entro il 30 settembre con allegati:

un sommario bilancio finanziario il quale indichi il probabile andamento degli incassi e dei pagamenti in relazione alle previsioni dell'esercizio e il modo come far fronte agli eventuali fabbisogni di tesoreria;

un programma di massima circa i miglioramenti, gli ampliamenti e le più importanti trasformazioni che si prevede eventualmente di apportare agli impianti ed all'organizzazione dei servizi, con l'indicazione dei mezzi coi quali provvede ai nuovi investimenti patrimoniali;

un prospetto indicante il costo del servizio unitario, ove sia possibile; e tutti quegli altri dati che possono servire a un ponderato esame del bilancio.

Il bilancio deve chiudersi con un riassunto delle diverse parti e presentare distinte le entrate e spese ordinarie dalle straordinarie e dimostrare i risultati finali che emergono dalle previsioni.

In particolare dovranno essere chiaramente illustrati i provvedimenti da prendere per eliminare l'eventuale disavanzo economico.

ART. 158.

(*Deposito in Comune — Relazione del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e lo deposita entro e non più tardi del 31 ottobre nella Segreteria comunale con i relativi allegati e con una relazione sulle prospettive dell'esercizio e sui

provvedimenti che ritiene di proporre per assicurare un risultato economico utile o, quanto meno, il pareggio e garantire il miglior andamento del servizio.

ART. 159.

(*Discussione*).

Il bilancio preventivo, insieme con la relazione del Consiglio di amministrazione, dev'essere inviato in copia ai Consiglieri comunali almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua trattazione e discusso dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria d'autunno.

ART. 160.

(*Anticipazioni sul disavanzo*).

Se il bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale si chiude in disavanzo e l'azienda si trovi nella dimostrata impossibilità di assicurare coi propri mezzi o attraverso normali operazioni di credito a breve termine il regolare funzionamento della propria tesoreria, il Consiglio comunale deve procurare le necessarie anticipazioni di cassa fino al limite del minimo fabbisogno.

I relativi interessi restano a carico della azienda fino all'approvazione del bilancio consuntivo.

§ 3. — *Disposizioni comuni.*

ART. 161.

(*Provvedimenti in caso di ritardata presentazione dei bilanci*).

In caso di ritardo da parte del direttore alla presentazione dei bilanci, il Consiglio di amministrazione può provvedere d'ufficio senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora.

Quando il Consiglio di amministrazione ometta di provvedere gli si sostituisce la Giunta municipale.

ART. 162.

(*Bilanci separati nel caso di gestione cumulativa di più servizi*).

Nel caso di due o più servizi gestiti da un'unica azienda debbono essere formati tanti bilanci separati quanti sono i servizi, raccogliendo però in un unico bilancio generale il contenuto dei vari bilanci separati in modo da porre in evidenza il risultato generale della gestione economica dell'azienda.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I regolamenti interni dell'azienda determinano il modo di riparto delle spese generali riferentesi ai diversi servizi.

ART. 163.

(Forma dei bilanci).

Con provvedimento dell'Autorità governativa, sentito il parere della Confederazione della municipalizzazione, verranno stabilite forme di bilanci-tipo per ciascuna specie di azienda speciale.

Sezione IV.

§ 1. — *Entrate e spese.*

ART. 164.

(Nuove spese dopo approvato il bilancio di previsione).

Dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere assunta se non con deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne dimostri la necessità e l'urgenza ed accerti la disponibilità dei mezzi con cui farvi fronte.

A tale scopo il Consiglio di amministrazione può provvedere:

- a) con maggiori entrate che non comportino inasprimento delle tariffe, diritti, contributi e tasse del servizio;
- b) con storni di bilancio;
- c) con prelevamenti dal fondo per le spese maggiori ed impreviste.

ART. 165.

(Variazioni del bilancio soggette all'approvazione del Consiglio comunale).

Qualora le misure di cui all'articolo precedente si dimostrino insufficienti per coprire le deficienze delle assegnazioni del bilancio od emergano comunque, nel corso dell'esercizio, fatti capaci di peggiorare il risultato economico del bilancio di previsione, il Consiglio di amministrazione deve sottoporre al Consiglio comunale le deliberazioni relative alle nuove o maggiori spese e proporre i provvedimenti atti ad assestare il bilancio, senza attendere l'approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 166.

(Deliberazioni d'urgenza).

I provvedimenti di cui all'articolo precedente, quando presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riusci-

rebbe di grave danno od esiziale all'azienda, possono essere presi dal Consiglio d'amministrazione sotto la propria responsabilità anche prima che siano stati approvati.

Il Consiglio d'amministrazione deve però riferirne immediatamente al Consiglio comunale per la ratifica.

ART. 167.

(Mandato al direttore di eseguire spese urgenti o minute).

L'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni non autorizza l'esecuzione di operazioni che non siano state preventivamente deliberate dal Consiglio di amministrazione, salvo quelle derivanti da impegni permanenti e a scadenza determinata e comunque eseguibili in virtù di deliberazioni già prese.

Per le spese urgenti o minute che non possono essere previamente autorizzate e di cui sia tuttavia indispensabile il pagamento immediato, il Consiglio di amministrazione può, con speciale deliberazione da emettersi di regola in principio di ciascun esercizio, affidare al direttore il mandato di eseguirle sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di rendergliene conto entro il termine fissato.

ART. 168.

(Pagamenti e riscossioni).

L'erogazione delle spese e la riscossione delle entrate hanno luogo secondo le indicazioni del bilancio di previsione e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti.

Non può essere riacusata l'esazione di somme che venissero pagate in favore dell'azienda, se non dietro motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La riscossione dei proventi dei servizi a tariffa esercitati dall'azienda ha luogo, in caso di procedura coattiva, secondo le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 169.

(Deliberazioni: obbligo di indicare i mezzi per fronteggiare le spese).

Le deliberazioni che importino spese devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi con cui farvi fronte.

Quelle per lavori ed acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o pre-

ventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria quando trattasi di lavori ed acquisti di lieve importanza.

Qualsiasi variazione ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

§ 2. — *Progetti.*

ART. 170.

(*Modalità*).

I progetti per opere e impianti sono compilati dagli uffici tecnici dell'azienda o, qualora ciò non sia possibile, da professionisti privati. La compilazione dei progetti può anche essere affidata agli uffici tecnici del comune, qualora questi siano in grado di provvedervi e intervenga il parere favorevole della Giunta municipale. Della relativa spesa deve essere fatto rimborso al comune.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce diritto al direttore ed al personale dell'azienda di esigere speciali compensi, né titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

Quando si tratti di opere e impianti di notevole importanza è in facoltà del Consiglio di amministrazione di fare procedere il progetto esecutivo da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte.

ART. 171

(*Appalto-concorso*).

Per lavori, impianti o forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali, il Consiglio di amministrazione può invitare le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

Nessun compenso o rimborso spetta di regola alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

ART. 172.

(*Pareri - Approvazioni*).

I progetti di massima ed esecutivi delle aziende speciali quando superino i limiti fissati nello statuto o nei regolamenti, devono riportare il parere di una apposita Commissione tecnica nominata dal Consiglio comunale.

Fatte salve le disposizioni di leggi speciali i progetti delle aziende speciali non esigono il parere di altri organi od autorità tecniche.

ART. 173.

(*Lavori in economia*).

I lavori e servizi da farsi in economia devono essere determinati dai regolamenti interni dell'azienda o da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, stabilendo le norme e cautele relative, alle quali il direttore è in obbligo di attenersi sotto la propria responsabilità.

§ 3. — *Contratti*.

ART. 174.

(*Modalità*).

I contratti riguardanti acquisti, vendite, locazioni, somministrazioni, appalti di opere e di servizi, trasporti e simili sono soggetti, di regola, all'osservanza delle norme vigenti per i contratti del comune.

Tuttavia il Consiglio di amministrazione può autorizzare con deliberazione motivata, senza bisogno di approvazione superiore, la stipulazione a licitazione o a trattativa privata di contratti per qualunque valore, allorché ne sia evidente la necessità o la convenienza.

ART. 175.

(*Contratti in forma pubblica*).

I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal segretario comunale in conformità delle disposizioni in vigore per i contratti dei comuni.

ART. 176.

(*Divieto di concorrere ai contratti*).

I componenti il Consiglio di amministrazione, il direttore e i dipendenti dell'azienda, i consiglieri comunali, i membri degli organi di controllo e le Autorità politiche non possono concorrere né direttamente, né per interposta persona ai contratti con l'azienda, salvo che nei contratti di compra-vendita ai pubblici incanti e di locazione, purché concorra l'autorizzazione motivata del Consiglio comunale, ovvero si tratti delle ordinarie contrattazioni a mezzo delle quali ognuno può godere del servizio amministrato dall'Azienda.

Sezione V. — *Finanziamenti.*

ART. 177.

(*Condizioni per l'assunzione di mutui*).

Le aziende speciali non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1°) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti e all'ampliamento, miglioramento, rammodernamento e attrezzature degli impianti esistenti o di far fronte alle correnti esigenze della gestione, fatta esclusione quindi di qualsiasi operazione rivolta a finanziare disavanzi di gestione posti a carico del bilancio comunale;

2°) che siano garantiti, determinandone i mezzi, l'ammortamento del capitale mutuato e il pagamento dei relativi interessi e sia dimostrata la possibilità di provvedervi senza conseguenti aumenti nelle tariffe, diritti e tasse dei servizi o nuovi gravami a carico del bilancio comunale;

3°) che le rate di ammortamento dei mutui da deliberare, aggiunte a quelle che mutui precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, deliberato dal Consiglio comunale, intendendo per entrate ordinarie quelle originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento della gestione;

4°) che siano deliberati, salvi i casi previsti dall'articolo seguente, dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 178.

(*Poteri del Consiglio di amministrazione in materia di finanziamenti*).

Non sono soggette all'approvazione del Consiglio comunale e non si computano agli effetti della limitazione stabilita al n. 3 del precedente articolo:

a) le ordinarie aperture di credito, a scadenza o a revoca, sia in conto corrente che in forma cambiaria, con o senza garanzia, destinate a far fronte a momentanee e saltuarie deficienze di cassa;

b) le anticipazioni a breve termine assistite da pegno su titoli, su merci e documenti rappresentativi di merci, su crediti documentari e lettere di credito e su altri valori mobiliari di proprietà dell'azienda;

c) le altre normali operazioni di credito aventi scadenza non superiore ai dodici mesi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto e di acquisto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi, quando non siano previsti a tale scopo conferimenti di capitale in dotazione da parte del Comune.

ART. 179.

(Delegazioni sulle entrate).

A garanzia dell'ammortamento dei mutui le aziende speciali possono rilasciare a favore dei mutuanti delegazioni sulla proprie entrate nel limite stabilito dal numero 3 dell'articolo 177.

Le delegazioni sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere dell'azienda e controfirmate dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

ART. 180.

(Istituti ed enti autorizzati a concedere mutui alle aziende speciali).

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e tutti gli altri Istituti autorizzati a concedere mutui ai comuni, gli Istituti o sezioni abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, le Aziende di credito di cui all'articolo 5 del decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, nonché gli Istituti di diritto pubblico finanziari e assicurativi statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere a investimenti di capitali in imprese industriali, sono autorizzati, a concedere mutui e ad accettare, in garanzia, le delegazioni, di cui all'articolo precedente, le quali sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti ed istituti finanziari.

ART. 181.

(Limiti all'emissione di obbligazioni).

Le aziende speciali possono emettere, senza bisogno di speciali autorizzazioni ministeriali, obbligazioni al portatore o nominative, per somma non eccedente il capitale di dotazione, maggiorato, quando esista, del fondo di rivalutazione per conguaglio monetario e del fondo di riserva.

Tale somma può essere superata:

1°) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà del-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'azienda o del comune, sino a due terzi del valore degli immobili stessi;

2°) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale di dotazione, maggiorato dall'eventuale fondo di rivalutazione per congruaggio monetario e del fondo di riserva, è garantita da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di Enti pubblici. Le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un Istituto di credito per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni fino all'estinzione delle obbligazioni emesse;

3°) quando, in mancanza delle garanzie di cui ai precedenti numeri 1°) e 2°), le obbligazioni sono garantite in altro modo dal comune.

Sui titoli obbligazionari emessi dovrà essere fatta menzione delle garanzie particolari sopra indicate.

Quando ricorrono particolari ragioni, le aziende speciali possono essere autorizzate, con provvedimento del Ministro del tesoro, ad emettere obbligazioni anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

ART. 182.

(Facoltà dei Comuni di concedere prestiti alle proprie aziende speciali).

È in facoltà dei comuni di concedere prestiti alle proprie aziende speciali, che ne facciano richiesta, motivando le ragioni per non ricorrere a nuovi conferimenti di capitale in dotazione, purché siano osservate le condizioni dell'articolo 177.

Quando manchino di altre risorse o non ritengano servirsi di altre fonti di provvista, i comuni possono procurarsi i mezzi a ciò necessari contraendo mutui, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della vigente legge comunale e provinciale, rilasciando in garanzia proprie delegazioni, o, nei limiti di cui al punto 3° dell'articolo 177 delegazioni di pagamento sulle entrate ordinarie delle aziende richiedenti.

Sezione VI. — *Tesoreria*

ART. 183.

(Compiti del tesoriere).

Ogni azienda ha un tesoriere al quale è affidata la responsabilità della cassa, la custodia dei titoli e dei valori e l'adempimento degli inerenti servizi.

Tale ufficio, quando non sia sostenuto dal tesoriere del comune o da un funzionario alle dirette dipendenze dell'azienda, deve essere affidato ad un Istituto di credito.

ART. 184.

(Cauzione).

Il tesoriere non entra in carica se non dopo che abbia prestata la cauazione. Gli Istituti di credito possono esserne dispensati.

ART. 185.

(Cause di incompatibilità).

Sono applicabili al tesoriere le incompatibilità di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 17 ottobre 1922, n. 1401, testo unico delle norme per la riscossione delle imposte dirette.

ART. 186.

(Agenti addetti a speciali servizi di cassa).

Quando la materia e l'importanza delle riscossioni e dei pagamenti siano tali da richiedere l'impiego, alle dipendenze dell'azienda, oppure del tesoriere, di riscuotitori e pagatori speciali, questi esercitano il loro ufficio sotto la responsabilità di chi li ha nominati.

ART. 187.

(Termini di versamento).

Le somme riscosse, per qualsivoglia titolo, da tutti coloro che ne siano incaricati, debbono essere integralmente versate al tesoriere nei termini prescritti.

ART. 188.

(Mandati di pagamento: requisiti).

Prima di emettere un ordine di pagamento sarà verificata la causa e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna norma statutaria e regolamentare, che la somma sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione.

È vietato il pagamento di mandati provvisori e di mandati annuali complessivi.

ART. 189.

(Pagamento dei mandati).

Il tesoriere estingue gli ordini di pagamento nel limite del fondo stanziato in bilancio e non paga alcuna somma il cui man-

dato non sia conforme alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti interni dell'azienda.

A tale scopo il presidente del Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere oltre le partecipazioni delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento e di riscossione, il bilancio di previsione reso esecutivo e tutte le deliberazioni esecutorie recanti storni e variazioni al bilancio stesso.

ART. 190.

(Registri e documenti di cassa).

Il tesoriere deve tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele: il registro di cassa, gli ordini di pagamento e di riscossione, i verbali di verifica e tutti gli altri conti e documenti che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti dallo statuto o dai regolamenti dell'azienda e rendere i conti nel termine stabilito.

ART. 191.

(Verifiche di cassa).

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore devono a intervalli non superiori ai due mesi, provvedere, in confronto del tesoriere, con la assistenza del responsabile della contabilità, o di chi per esso, alla verifica dei fondi e dei valori esistenti in cassa.

Di ogni verifica si redige verbale in quadruplo originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al tesoriere, un altro da conservarsi presso l'azienda ed il terzo e il quarto da spedirsi rispettivamente al sindaco del comune e al presidente del Collegio sindacale.

Non sono applicabili le precedenti disposizioni quando il servizio di tesoreria sia affidato ad un Istituto di credito, ma debbono essere determinate nel contratto le norme per esercitare un controllo sui versamenti e sui pagamenti effettuati, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare la regolare esecuzione dei pagamenti.

ART. 192.

(Cambio del tesoriere).

Quando venga a cessare, per qualsiasi ragione, la gestione di un tesoriere, deve aver luogo, col passaggio di cassa, la verifica di cui al precedente articolo, redigendosi apposito

verbale, da porsi a corredo del conto, per la separazione delle responsabilità del cessante e del nuovo tesoriere.

CAPO IV.

DELLE RESPONSABILITÀ

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

ART. 193.

(Contabile di fatto).

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro o dei valori di una azienda speciale, soggiace, per questo solo fatto, alle stesse responsabilità di colui cui tale maneggio sarebbe spettato, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

ART. 194.

(Riscossione delle somme a carico dei responsabili).

Le somme, delle quali tutti coloro che hanno maneggiato denaro e valori di un'azienda speciale siano dichiarati responsabili e tenuti al rimborso, sono riscosse, in caso di procedura coattiva, secondo le norme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 195.

(Danni all'azienda e ai terzi per dolo o colpa grave).

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e i dirigenti delle aziende speciali sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, alla azienda o ai terzi, verso i quali l'azienda stessa debba rispondere.

ART. 196.

(Risarcimento in solido).

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori, di più componenti il Collegio sindacale o di più dirigenti, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuno di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Sezione II. — *Delle responsabilità particolari.*

ART. 197.

(Responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa).

I componenti il Consiglio di amministrazione, qualora vengano meno ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto della azienda, sono solidamente responsabili verso l'azienda stessa, indipendentemente dall'accertamento del dolo o della colpa grave, per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del Presidente del Consiglio di amministrazione o di uno o più altri amministratori.

ART. 198.

(Casi particolari di responsabilità degli amministratori).

La responsabilità contemplata nell'articolo 197 ricorre in particolare per gli amministratori che abbiano:

1°) proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate e approvate nei modi di legge;

2°) adottato ed eseguito deliberazioni da essi dichiarate d'urgenza o immediatamente esecutiva senza poi ottenerne la ratifica o l'approvazione nei modi di legge;

3°) ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione, ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non deliberati e approvati nei modi di legge;

4°) ordinato spese finanziate con mutui prima che gli Istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione;

5°) proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di cose e di opere e ad altri contratti senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge e di statuto;

6°) trascurato la riscossione di entrate dell'azienda con danno di questa ultima;

7°) emesso delegazioni per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge;

8°) intrapreso o sostenuto una lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata nelle forme di legge;

9°) trascurato la custodia di carte e documenti loro affidati di pertinenza dell'azienda; analoga responsabilità compete ai componenti il Collegio sindacale e ai dirigenti;

10°) provocato, per cause ad essi imputabili, la necessità di ispezioni, controlli e riordinamenti contabili con conseguenti spese a carico dell'azienda; analoga responsabilità compete ai dirigenti;

11°) assunto la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti dell'azienda o esercitato un'attività concorrente per conto proprio o di terzi senza autorizzazione del Consiglio comunale.

12°) partecipato a deliberazioni riguardanti una determinata operazione nella quale avevano, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'azienda e omesso di darne notizia agli altri amministratori.

ART. 199.

(Responsabilità dipendenti dalla direzione aziendale).

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al direttore in relazione ai compiti a lui affidati.

ART. 200.

(Casi particolari di responsabilità del direttore).

Si estendono in particolare al direttore le responsabilità di cui all'articolo 198 a meno che egli dimostri che il suo concorso negli atti suaccennati non fu prestato o fu prestato in seguito ad ordine scritto del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il direttore risponde inoltre personalmente di ogni danno alle persone e alle cose, che sia riferibile alle sue attribuzioni concernenti l'esercizio tecnico dell'azienda, la conservazione degli edifici, la costruzione, l'acquisto e la riparazione di impianti, macchine ed apparecchi, la custodia dei materiali e dei prodotti; e ciò sia che il danno derivi da infrazioni di leggi, di statuti o di regolamenti, o da trasgressioni alle ingiunzioni delle autorità, sia che derivi da negligenza o imperizia.

Il direttore è altresì responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore sul lavoro, sulla previdenza e sugli infortuni.

La responsabilità, attribuita in tal modo al direttore non esonera gli altri dirigenti da quella in cui personalmente incorrono per azioni od omissioni ad essi imputabili. Il direttore può rivalersi sui dipendenti delle responsabilità, accertate a suo carico, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.

ART. 201.

(Delle responsabilità particolari del dirigente amministrativo).

Le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori si applicano anche al dirigente degli uffici amministrativi in relazione ai compiti a lui affidati.

Si estendono in particolare al dirigente amministrativo le responsabilità di cui ai numeri 1^o), 3^o), 4^o), 6^o), 7^o), 9^o) e 10^o) dell'articolo 198 a meno che esso dimostri che il suo concorso nei provvedimenti suaccennati fu dato in seguito ad ordine scritto del direttore e che di tale ordine egli diede comunicazione scritta al presidente del Consiglio di amministrazione.

Il dirigente amministrativo è personalmente e direttamente responsabile, nell'ambito delle proprie attribuzioni, dell'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari concernenti:

- a) la tenuta dei libri aziendali;
- b) la conservazione del patrimonio dell'azienda;
- c) l'esatta compilazione dei dati occorrenti alla formazione dei bilanci;
- d) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

ART. 202.

(Delle responsabilità dei componenti il Collegio sindacale).

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai componenti il Collegio sindacale, in relazione ai compiti loro affidati.

In particolare essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

ART. 203.

(Delle responsabilità degli amministratori comunali).

Per le responsabilità degli amministratori comunali si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

Sezione III. — *Del procedimento.*

ART. 204.

(Provvedimenti conservativi).

Quando gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di una azienda speciale, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all'azienda, l'organo di controllo su richiesta del Consiglio comunale o dell'azienda stessa procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni dell'organo di controllo non pregiudicano le ragioni dell'azienda, né quelle degli amministratori, dei sindaci o dei dirigenti, ma servono per ottenere dall'Autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie con garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione non sia proposta azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.

La domanda dei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giuridica per responsabilità, può essere promossa dallo stesso organo di controllo quando, nonostante la sua declaratoria e il suo invito, l'azienda ometta di provvedere.

ART. 205.

(Competenze giudiziaria — Prescrizione dell'azione).

L'azione per far valere le responsabilità inerenti alla gestione delle aziende speciali, nei casi previsti dagli articoli precedenti, è di competenza dei tribunali ordinari e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

ART. 206.

(Azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti il collegio sindacale).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti il Collegio sindacale è promossa in seguito a deliberazione del Consiglio comunale.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli am-

ministratori e dei sindaci contro cui è proposta, purchè sia presa col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

L'azienda può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

ART. 207.

(Azione di responsabilità contro i dirigenti).

L'azione di responsabilità contro i dirigenti è promossa di regola in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in difetto in questa dal Consiglio comunale.

L'azienda può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere purchè la rinuncia e la transazione siano approvate dal Consiglio di amministrazione col voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti o, se l'azione è stata promossa dal Consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

ART. 208.

(Azione individuale dei terzi).

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante ai terzi che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, dei sindaci, e dei dirigenti.

ART. 209.

(Disposizioni penali).

Si estendono alle aziende speciali, in quanto applicabili, le disposizioni penali in materia di società e di concorsi di cui agli articoli 2621 e seguenti del Codice civile.

CAPO V.

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE
DELLE AZIENDE SPECIALI

Sezione I — *Controlli sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.*

ART. 210.

(Esecutività delle deliberazioni e degli atti).

I provvedimenti delle aziende speciali sono di regola esecutivi, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

ART. 211.

(Esecutiva delle deliberazioni e degli atti soggetti a speciale approvazione).

Le deliberazioni e gli atti per i quali la legge espressamente richieda la approvazione del Consiglio comunale o dell'organo di controllo previsto dagli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, non sono esecutivi se non interviene questa approvazione; nè possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, salvo che ciò non sia espressamente consentito dalla legge.

ART. 212.

(Termine entro il quale il Consiglio comunale deve emettere i provvedimenti di sua competenza).

Il sindaco cura che il Consiglio comunale emetta i suoi provvedimenti sugli atti ad esso sottoposti in un termine congruo non sia stato fissato dalla legge un termine diverso.

ART. 213.

(Invio degli estratti delle deliberazioni e delle copie degli atti alla Giunta municipale).

Entro il termine di tre giorni devono essere trasmesse alla Giunta municipale, in sunto, tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati. Deve pure essere trasmessa alla Giunta municipale copia di ogni altro atto, di cui essa faccia richiesta.

ART. 214.

(Annullamento di deliberazioni e di atti da parte del Consiglio comunale).

La Giunta municipale può sospendere, sia per propria iniziativa, sia su ricorso o denuncia, l'esecuzione delle deliberazioni e degli atti che violino le leggi, lo statuto o i regolamenti o che importino una evidente lesione degli interessi della azienda o del comune, semprechè essi non siano stati ancora eseguiti. In caso contrario essa si limita a provocare dal Consiglio comunale la dichiarazione di annullamento.

La Giunta municipale, per quanto in tempo, deve comunicare al Consiglio di amministrazione per le opportune deduzioni, da presentarsi nel termine assegnato, i motivi per i quali reputa che la deliberazione potrebbe essere annullata.

L'annullamento deve essere pronunciato con provvedimento motivato entro venti giorni dalla emanazione dell'atto. Tale termine può essere prolungato qualora il provvedimento sia stato sospeso e il Consiglio di amministrazione intenda fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al Consiglio comunale.

In tale caso il provvedimento diviene esecutivo se il Consiglio comunale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'azienda.

Le deliberazioni e gli atti che importino una evidente lesione degli interessi della azienda o del comune sono annullati dal Consiglio comunale, quantunque siano regolari per la forma e siano rivestiti d'ogni altro requisito di legalità.

Sezione II. — *Controlli sulle deliberazioni del Consiglio comunale.*

ART. 215.

(Esecutività delle deliberazioni non soggette a controllo di merito).

Le deliberazioni del Consiglio comunale attinenti alle aziende speciali, non soggette al controllo di merito, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio del comune e l'invio all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni all'organo di controllo nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute.

Restano salvi gli effetti della deliberazione compiuti prima del verificarsi della decadenza o della pronuncia di annullamento.

ART. 216.

(Controllo di legittimità).

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale attinenti alle aziende speciali sono soggette al controllo di legittimità. Entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali l'organo di controllo deve pronunciare, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato, l'annullamento delle deliberazioni che riten-

ga illegittime, dandone entro il termine medesimo comunicazione al comune, senza, per altro, entrare nel merito delle deliberazioni stesse.

ART. 217.

(Controllo di merito - Deliberazioni del Consiglio comunale soggette al controllo di merito).

L'esame di merito deve essere preceduto da quello di legittimità; esso si esercita mediante richiesta motivata dell'organo di controllo al Consiglio comunale di riesaminare la deliberazione.

Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni del Consiglio comunale riguardanti i seguenti oggetti:

- 1°) costituzione dell'azienda (articolo 74);
- 2°) scioglimento del Consiglio di amministrazione (articolo 100);
- 3°) revoca dei sindaci (articolo 118);
- 4°) bilancio preventivo e consuntivo qualora risultino in disavanzo;
- 5°) modificazioni al bilancio preventivo che pongano delle nuove o maggiori perdite a carico del comune;
- 6°) aumenti dal capitale di dotazione, quando il comune vi debba far fronte mediante la contrazione di mutui;
- 7°) mutui comportanti garanzie e impegni diretti da parte del comune;
- 8°) emissione di obbligazioni;
- 9°) modificazioni allo statuto dell'azienda, quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei Consiglieri comunali in carica;
- 10°) acquisto di azioni industriali e partecipazione al capitale di enti e società;
- 11°) liquidazione dell'azienda (articolo 223);
- 12°) fusione con altre aziende speciali (articolo 237).

ART. 218.

(Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito).

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente devono essere pubblicate all'albo pretorio del comune e trasmesse all'organo di controllo negli stessi termini di tempo indicati nel primo comma dell'articolo 215.

Esse diventano esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, l'organo di controllo non invita, con ordinanza motivata, il Consiglio comunale a riprenderle in esame.

Se, prima della scadenza di detto termine, l'organo di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato motivi di merito per chiederne il riesame, le deliberazioni suddette divengono esecutive dalla data della comunicazione stessa.

Ove il Consiglio comunale confermi, senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dall'organo di controllo, la deliberazione stessa diventa senza altro esecutiva.

Il controllo di legittimità sulle deliberazioni rinviate per ragioni di merito è limitato alle sole modificazioni apportate dal Consiglio comunale in sede di riesame.

La deliberazione confermata senza modificazione in sede di riesame non può essere annullata per vizio di legittimità che sussisteva nella deliberazione di primo giudizio.

ART. 219.

(Richiesta di chiarimenti).

Se, entro dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni, o entro quindici, ove si tratti di deliberazioni soggette ad esame di merito, l'organo di controllo chiede al comune chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, i termini stabiliti dagli articoli 216 e 218 decorrono dal ricevimento delle deduzioni.

Le deliberazioni immediatamente esecutive si intendono decadute qualora il comune non fornisca entro venti giorni i richiesti chiarimenti.

La facoltà prevista dal primo comma non può essere esercitata per più di una volta.

ART. 220.

(Definitività dei provvedimenti dell'organo di controllo).

I provvedimenti di rinvio e di annullamento adottati dall'organo di controllo a norma degli articoli precedenti, sono definitivi.

ART. 221.

(Attestazione del ricevimento dei processi verbali).

Agli effetti del decorso dei termini previsti dagli articoli precedenti l'organo di controllo rilascia immediata ricevuta dei processi verbali delle deliberazioni e delle deduzioni che gli vengono presentati.

ART. 222.

(Controllo sostitutivo).

Quando gli organi dell'Amministrazione comunale si trovino nella impossibilità di deliberare o di compiere nei confronti delle proprie aziende speciali atti obbligatori per legge, vi provvede l'organo di controllo a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può eccedere il termine dell'impedimento.

Le deliberazioni adottate dal commissario sono soggette alle stesse norme in vigore per le deliberazioni degli organi ordinari dell'Amministrazione comunale e sono comunicate al Consiglio comunale alla sua prima ordinanza perché ne prenda atto.

Alle spese per il commissario provvede il comune.

CAPO VI.

LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI — INCHIESTE — PROVVEDIMENTI IN CASO DI PERDITE GRAVI

ART. 223.

(Contenuto della deliberazione di liquidazione — Nomina dei liquidatori).

Con deliberazione motivata il Consiglio comunale può disporre la liquidazione dell'azienda.

Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale deve:

a) indicare se intenda che il servizio o i servizi già gestiti dall'azienda siano soppressi, appaltati, reinseriti nell'amministrazione ordinaria del comune, gestiti in economia in conformità del titolo II della presente legge o in economia semplice secondo le norme generali della legge comunale e provinciale (articolo 293 del testo unico della legge comunale e provinciale);

b) nominare i liquidatori, se del caso in persona degli stessi componenti il Consiglio di amministrazione in carica, precisandone il numero e scegliendo fra loro un presidente;

c) stabilire l'indennità da corrispondere ai liquidatori e il termine entro il quale essi devono compiere le loro operazioni, tenendo conto del tempo occorrente in ordine alla soppressione, all'appalto o alla gestione in altra forma del servizio.

Tale deliberazione deve essere presa con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune ed essere sot-

toposta alla approvazione dell'organo di controllo il quale si pronuncia nei modi, ne termine e con gli effetti previsti negli articoli 217 e seguenti.

ART. 224.

(Effetti della liquidazione).

Deliberata la liquidazione dell'azienda, il Consiglio di amministrazione conserva il potere di amministrazione limitatamente agli affari urgenti fino a che la deliberazione divenga esecutiva e siano iniziati i provvedimenti per la liquidazione.

ART. 225.

(Consegna ai liquidatori dei beni e dei documenti aziendali).

Appena divenuta esecutiva la deliberazione di liquidazione, il Consiglio di amministrazione deve consegnare ai liquidatori e beni e i documenti aziendali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio consuntivo.

ART. 226.

(Inventario).

I liquidatori, coadiuvati dal segretario del comune, devono prendere in consegna i beni e i documenti e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio aziendale.

L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

ART. 227.

(Piano di liquidazione).

I liquidatori, col sussidio, ove lo ritengano opportuno, di uno o più periti, formano un progetto generale di liquidazione che sottopongono al Consiglio comunale, corredandolo di una relazione esplicativa.

Il Consiglio comunale approva ed, occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo, in particolare, quali fra i beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale.

Le variazioni al piano di liquidazione, che si rendessero necessarie durante la liquidazione, devono essere approvate dal Consiglio comunale.

ART. 228.

(Obblighi e responsabilità dei liquidatori).

Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, i quali cessano dalle

loro funzioni dal momento della consegna, ma sono sempre tenuti a fornire le informazioni di cui fossero richiesti.

ART. 229.

(Revoca e sostituzione dei liquidatori).

I liquidatori possono essere revocati.

Alle sostituzioni e alle revoche si provvede nei modi indicati per gli amministratori.

ART. 230.

(Organi aziendali durante la liquidazione).

Le disposizioni sul Consiglio comunale e sul Collegio sindacale si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa.

ART. 231.

(Poteri dei liquidatori).

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e se il Consiglio comunale non ha disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni dell'azienda e fare transazioni e compromessi.

All'alienazione dei beni i liquidatori devono procedere secondo le disposizioni vigenti per il comune.

I liquidatori rappresentano l'azienda anche in giudizio.

ART. 232.

(Divieto di nuove operazioni).

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidamente delle operazioni intraprese.

ART. 233.

(Pagamento dei debiti).

I liquidatori non procedono al rimborso del capitale conferito in dotazione, finché non siano pagati i creditori dell'azienda o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per l'estinzione delle passività, i liquidatori chiedono al comune le somme necessarie.

Estinti i debiti dell'azienda, l'attivo residuo viene versato al comune.

ART. 234.

(Bilancio finale di liquidazione).

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale ed eseguire la consegna del loro ufficio al sindaco, il quale provvede anche a mezzo di un proprio delegato alle eventuali operazioni di stralcio che rimanessero da portare a termine.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte al comune.

ART. 235.

(Cancellazione dell'azienda).

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione dell'azienda dal registro delle imprese.

Dopo tale cancellazione i creditori per eventuali sopravvenienze passive possono far valere i loro crediti nei confronti del comune e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

ART. 236.

(Deposito dei libri aziendali).

Compiuta la liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella Segreteria comunale.

CAPO VII.

RIUNIONE DI AZIENDE

ART. 237.

(Deliberazione di fusione).

Quando ragioni di economia o di altro genere rendano opportuno riunire più aziende in una azienda sola, il Consiglio comunale può deliberarne la fusione approvando, con lo stesso provvedimento, lo statuto dell'unica azienda da costituirsi.

Tale deliberazione è soggetta all'esame dell'organo di controllo il quale si pronunzia nei modi, nel termine e con gli effetti previsti negli articoli 217 e seguenti.

ART. 238.

(Effetti immediati della fusione).

Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione di fusione, rimangono in funzione il Consiglio di amministrazione, il direttore e il personale delle aziende singole.

I singoli Consigli di amministrazione non potranno compiere in tale periodo che atti di ordinaria amministrazione.

ART. 239.

(Procedimento per la fusione).

Avvenuta la nomina del Consiglio di amministrazione della nuova azienda, si procede alla verifica e alla consegna della contabilità e del patrimonio di ciascuna delle cessanti aziende con l'intervento del Presidente del nuovo Consiglio di amministrazione, coadiuvato dal segretario del comune, e del presidente e del direttore delle rispettive aziende cessanti.

I verbali di tale verifiche vengono allegati ai conti.

Gli amministratori e i direttori delle singole aziende sono tenuti a fornire ai nuovi amministratori, anche dopo che hanno cessato dalle loro funzioni, le informazioni di cui fossero richiesti relativamente ai rispettivi servizi.

ART. 240.

(Nomina del direttore e del personale).

Il Direttore della nuova azienda potrà essere scelto, senza concorso e senza bisogno nelle votazioni di maggioranze qualificate, fra i direttori delle aziende cessanti, e il personale di queste potrà essere conservato nei limiti della pianta organica della nuova azienda.

TITOLO IV.

**ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI
SERVIZI DA PARTE DELLE PROVINCE**

ART. 241.

(Norme estensibili alle province - Aziende provinciali).

Tutte le facoltà attribuite ai comuni di assumere servizi pubblici, anche con diritto di privativa, gestirli in economia e costituire delle aziende speciali nei modi stabiliti dalla presente legge, sono estese anche alle province per i servizi pubblici e le attività di interesse provinciale, intendendosi sostituiti agli organi dei comuni quelli della provincia.

ART. 242.

(Conflitti di competenza fra province e comuni).

Qualora insorga un conflitto di competenza fra la provincia ed i comuni in merito

alla delimitazione territoriale dell'interesse attinente al pubblico servizio, decide l'organo di controllo.

TITOLO V.

AZIENDA CONSORZIALE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI — COSTITUZIONE — STATUTO

ART. 243.

(*Nozione*).

I comuni e le province che vogliono unirsi fra di loro o gli uni con le altre per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse possono costituire delle aziende consorziali.

ART. 244.

(*Norme estensibili alle Aziende consorziali*).

Alle Aziende consorziali si applicano, in quanto compatibili e in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, le norme stabilite per le aziende speciali municipali.

ART. 245.

(*Deliberazioni*).

Le deliberazioni con le quali le province e i comuni decidono di associarsi in conformità delle disposizioni della presente legge per costituire un'Azienda consorziale, devono essere adottate dai rispettivi Consigli e approvate dal competente organo di controllo nei modi prescritti dagli articoli 73 e 74 della presente legge.

Se gli Enti che concorrono alla formazione dell'Azienda consorziale appartengono a diverse province, le deliberazioni, con tutti gli atti debitamente istruiti, sono dai singoli organi di controllo trasmesse, con motivato parere, all'esame del Comitato per il controllo sulle province (articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62) della Regione nella quale l'Azienda ha, secondo l'indicazione dello statuto, fissato la propria sede.

ART. 246.

(*Atto costitutivo*).

L'Azienda consorziale deve costituirsi per atto pubblico rogato dal segretario del comune in cui ha la propria sede o da pubblico notaio.

All'atto costitutivo devono essere allegati:

- a) lo statuto;
- b) le deliberazioni con le quali le province e i comuni hanno deciso di associarsi;
- c) le deliberazioni con le quali i singoli consorziati nominano i propri rappresentanti nell'assemblea consorziale;
- d) le relazioni giurate contenenti le valutazioni dei beni conferiti in natura;
- e) gli altri documenti comprovanti l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione dell'Azienda.

ART. 247.

(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della Azienda consorziale).

Il segretario del comune o il pubblico notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro quindici giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'Azienda, allegando i documenti di cui all'articolo precedente.

Se il segretario o il notaio non provvede al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun ente consorziato può provvedervi.

Il tribunale verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione dell'Azienda e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione dell'Azienda consorziale nel registro delle imprese.

ART. 248.

(Effetti dell'iscrizione — Personalità giuridica).

Con l'iscrizione nel registro l'Azienda acquista natura di persona giuridica pubblica.

Per le operazioni compiute in nome della Azienda prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidamente responsabili coloro che hanno agito.

ART. 249.

(Statuto).

Lo statuto si considera parte integrante dell'atto col quale si è costituita l'Azienda e deve determinare:

- 1°) la denominazione, la sede, lo scopo e, se del caso, la durata dell'Azienda;
- 2°) il capitale conferito dai singoli consorziati, precisando il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura e i contributi eventualmente dovuti dai consorziati stessi per concorrere alle spese di gestione quando

l'Azienda per la sua indole o per lo scopo che si propone possa o debba risultare onerosa;

3°) la formazione, le attribuzioni ed i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

4°) il compenso per il rimborso spese da corrispondersi al presidente e ai membri dell'assemblea consorziale;

5°) le condizioni per l'eventuale ammissione di nuovi consorziati;

6°) le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite e la costituzione dei fondi di riserva;

7°) le forme di convocazione dell'assemblea consorziale in quanto si deroghi dalle disposizioni della presente legge;

8°) i casi di recesso e di esclusione;

9°) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati;

10°) le norme relative alla cessazione dell'azienda e alla devoluzione del patrimonio.

Lo statuto può stabilire che le controversie fra gli enti consorziati e fra questi e l'azienda siano decise per mezzo di arbitri.

Tutte le altre norme relative all'ordinamento ed al funzionamento dell'azienda consorziale, di cui all'articolo 75 della presente legge, vengono determinate con apposito regolamento, il quale si considera parte integrante dell'atto costitutivo, benché formato con atto successivo e separato.

CAPO II.

DEI CONFERIMENTI

ART. 250.

(Determinazione del concorso degli enti).

Il concorso degli enti è fissato d'accordo tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto che ciascuno di essi ha nell'azienda.

In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso è determinato di regola in ragione complessa della popolazione e dell'ammontare delle entrate effettive ordinarie valutate in base al bilancio consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa alla costituzione della azienda

ART. 251.

(Mancato pagamento delle quote).

Ogni consorziato è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nello statuto.

Se il consorziato non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, l'assemblea

consorziale può diffidare l'ente moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente questo termine, l'assemblea consorziale può escludere l'ente, salvo il risarcimento dei danni.

In caso di esclusione il capitale viene ridotto in misura corrispondente.

ART. 252.

(Garanzia e rischi dei conferimenti).

Se non si è stabilito diversamente, il conferimento del capitale deve farsi in danaro.

Per i beni conferiti in natura la garanzia dovuta dall'ente consorziato e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

Il consorziato che ha conferito un credito risponde della solvenza del debitore, salvo che la mancata realizzazione del credito sia dipesa da negligenza dell'azienda consorziale nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso; detto consorziato deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che l'azienda abbia sopportato per escutare il debitore e risarcire il danno.

ART. 253.

(Conferimenti in natura).

Il consorziato che conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dall'organo di controllo della circoscrizione alla quale appartiene, contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione dell'azienda, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel comma precedente e, se sussistono fondati motivi, devono impugnare il valore fissato davanti all'organo di controllo della circoscrizione dove ha sede l'azienda.

Questo giudica con l'intervento di tre esperti giurati, di cui uno scelto dal consorziato, uno dall'azienda e il terzo dallo stesso organo di controllo tra gli ingegneri dei Corpi tecnici dell'amministrazione dello Stato.

Se risulta che il valore dei beni conferiti è inferiore a quello per cui avvenne il conferimento, è in facoltà del consorziato di versare la differenza in danaro o di ridurre proporzionalmente la propria quota di capitale o di chiedere di poter recedere dall'azienda.

ART. 254.

(*Prestazioni accessorie*).

Oltre l'obbligo dei conferimenti, lo statuto può stabilire l'obbligo dei consorziati di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Se non è diversamente disposto dallo statuto, l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie non può essere modificato senza il consenso dell'assemblea consorziale.

CAPO III.

ASSEMBLEA CONSORZIALE

ART. 255.

(*Sede*).

L'assemblea consorziale ha la sua sede nello stesso luogo dove è quella dell'amministrazione dell'azienda.

ART. 256.

(*Attribuzioni*).

Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un'azienda speciale municipale, sono conferite al Consiglio comunale, sono, per le aziende consorziali, deferite all'assemblea consorziale, compresa, fra l'altro, la facoltà di redigere il proprio regolamento e quello dell'azienda, di nominare e sciogliere il Consiglio di amministrazione, di nominare il Collegio sindacale; intendendosi sostituito al sindaco il presidente dell'assemblea consorziale.

Le attribuzioni proprie della Giunta municipale possono essere delegate dall'assemblea consorziale ad uno o più dei suoi membri, sempre in numero dispari.

ART. 257.

(*Nomina - Composizione - Durata*)

I rappresentanti dei vari enti nell'assemblea consorziale sono nominati dai rispettivi Consigli.

Essi devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale; durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il loro numero è fissato nello statuto ed è determinato, per ciascun ente, di regola in ragione del capitale conferito.

ART. 258.

*(Cause di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza).*

Si applicano ai membri dell'assemblea consorziale, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il divieto di concorrenza e la decadenza dell'incarico, le norme stabilite dagli articoli 83, 84, 85, 86 e primo comma dell'articolo 93 della presente legge.

I membri degli organi di controllo non possono far parte di assemblee consorziali cadenti sotto la loro giurisdizione.

ART. 259.

(Dichiarazione di decadenza).

La dichiarazione di decadenza o l'accettazione delle dimissioni dell'assemblea consorziale spetta all'ente consorziato che ha proceduto alla nomina dei propri rappresentanti.

ART. 260.

(Scadenza dall'incarico — Surrogazioni).

La scadenza dei componenti l'Assemblea consorziale è simultanea.

Coloro che sono nominati a far parte dell'Assemblea consorziale, ancorché sia trascorso il termine prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Lo scioglimento del Consiglio di un ente consorziato non comporta la scadenza dei suoi rappresentanti presso l'Assemblea consorziale se non nel caso in cui quelli siano anche membri del Consiglio disciolto.

Alle surrogazioni dei membri dell'assemblea consorziale si provvede con nuovo nomine non appena si è verificata la vacanza.

All'uopo il presidente dell'assemblea consorziale ha l'obbligo di notificare all'ente interessato le vacanze dei rispettivi rappresentanti entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

ART. 261.

(Prima adunanza).

Gli avvisi di convocazione della prima adunanza dopo la costituzione dell'Azienda sono inviati, entro venti giorni dalla costituzione medesima, dal capo dell'Amministrazione di quello, fra gli enti consorziati aventi sede nella provincia dove ha luogo l'assemblea consorziale, che conta il maggior numero di abitanti; gli avvisi successivi dal

presidente dell'assemblea; il presidente dell'assemblea uscente provvede a convocare la successiva entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART. 262.

(Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale).

L'Assemblea consorziale, appena costituita provvede nel più breve termine possibile alla nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale dell'Azienda.

ART. 263.

(Avvisi di convocazione).

Gli avvisi di convocazione devono essere fatti con lettera raccomandata o con telegramma e devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Essi devono essere recapitati al domicilio dei rappresentanti sei giorni prima dell'adunanza nei casi ordinari ed almeno due giorni prima in caso d'urgenza.

ART. 264.

(Presidente e vice presidente dell'Assemblea).

L'assemblea consorziale è presieduta dal rappresentante indicato nello statuto o, in mancanza, da quello eletto, a scrutinio segreto, dall'assemblea stessa, nel suo seno a maggioranza assoluta di voti. La Presidenza provvisoria è assunta, sempre in mancanza di indicazione nello statuto, dal rappresentante più anziano di età fra i presenti.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, l'assemblea consorziale procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

L'elezione deve aver luogo nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.

Il presidente in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal vice presidente.

Il vicepresidente viene designato nello stesso modo del presidente.

Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del presidente, il vicepresidente convocherà entro quindici giorni l'assemblea consorziale per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente dell'assemblea consorziale è investito di potere discrezionale per man-

tenere l'ordine, l'osservanza della legge e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi agli enti consorziati.

ART. 265.

(*Compenso*).

L'ufficio di presidente e di membro della assemblea consorziale è gratuito. La gratuità dell'ufficio non esclude il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle funzioni, anche a mezzo di una medaglia di presenza da fissarsi nello statuto.

ART. 266.

(*Segretario dell'assemblea*).

È segretario dell'assemblea consorziale il segretario di quello, fra gli enti consorziati aventi sede dov'è stabilita l'amministrazione dell'Azienda o, in mancanza, nel luogo più prossimo a questa, che ha conferito la maggior quota di capitale o che conta all'atto della costituzione dell'Azienda, a parità di quote, la maggior popolazione residente in base all'ultimo censimento ufficiale.

Detto segretario è anche competente a ricevere gli atti e i contratti dell'Azienda da stipularsi in forma pubblica.

ART. 267.

(*Sedute*).

L'assemblea consorziale si riunisce in via ordinaria ogni bimestre, salvo non sia diversamente disposto nello statuto.

Può anche essere convocata in via straordinaria su richiesta del suo presidente, o del presidente del Consiglio di amministrazione o di un quarto dei suoi componenti in carica.

L'adunanza ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta al presidente la richiesta di convocazione straordinaria.

Le adunanze dell'assemblea consorziale non sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

ART. 268.

(*Costituzione dell'assemblea*).

Salvo i casi per i quali sia prescritta una maggioranza speciale, l'assemblea consorziale è regolarmente costituita in prima

convocazione sia con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà del capitale di dotazione dell'Azienda, che con l'intervento della metà del numero dei suoi componenti in carica.

Alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, l'assemblea consorziale delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero degli interventi o la parte di capitale da essi rappresentata.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i componenti l'assemblea.

ART. 269.

(Votazione e validità delle deliberazioni).

Ogni rappresentante consorziale ha diritto a un voto.

I rappresentanti votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 270.

(Mandato imperativo).

Ai membri dell'assemblea consorziale può essere dato dagli enti chiamati a designarli un mandato imperativo su questioni ben determinate; se è dato in forma generica non è obbligatorio.

ART. 271.

(Conflitto d'interessi).

I membri dell'assemblea consorziale devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni in cui hanno un interesse in conflitto con quello dell'Azienda, come pure quando o si tratta di interesse dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione di detti affari.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la deliberazione, qua-

lora possa recare danno all'Azienda, è impugnabile se, senza il voto dei rappresentanti che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

ART. 272.

(Iniziativa delle proposte).

L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'assemblea consorziale spetta indistintamente agli enti consorziati, al presidente e ai membri dell'assemblea consorziale e al Consiglio di amministrazione.

ART. 273.

(Incarico di riferire su oggetti speciali).

L'assemblea consorziale può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

ART. 274.

(Verbali).

I processi verbali delle deliberazioni della assemblea consorziale sono stesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti pro e contro ogni proposta.

Sono eletti all'Assemblea e dalla medesima approvati.

I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo ed eziandio di chiedere le opportune rettifiche.

ART. 275.

(Forma e modalità delle deliberazioni).

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le assemblee consorziali sono soggette, per le forme e le modalità delle loro deliberazioni, alle norme prescritte per i Consigli comunali.

Le deliberazioni debbono essere pubblicate all'albo pretorio di ciascuno degli enti consorziati.

La responsabilità della loro trasmissione agli enti in cui deve aver luogo la pubblicazione spetta al presidente e al segretario dell'assemblea consorziale.

La responsabilità per la pubblicazione che deve aver luogo presso i singoli consorziati spetta ai segretari di questi.

ART. 276.

(Deliberazioni di spese).

Le deliberazioni dell'assemblea consorziale che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Qualsiasi provvedimento tendente a porre a carico degli enti consorziati nuovi o maggiori oneri, deve essere concretato col consenso degli enti stessi.

ART. 277.

(Effetti delle deliberazioni nei confronti degli enti consorziati).

Le deliberazioni dell'assemblea consorziale, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli enti consorziati ancorché i rispettivi rappresentanti non siano intervenuti o si siano dichiarati dissenzienti.

ART. 278.

(Atti compiuti da organi non competenti).

Salvo i casi di delega o sostituzione ammessi dalla legge, gli atti compiuti in nome dell'amministrazione consorziale da organi non competenti, sono improduttivi di effetti giuridici nei confronti dell'Azienda consorziale.

ART. 279.

(Obbligo di astensione da servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti).

I membri dell'assemblea consorziale devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Azienda consorziale.

ART. 280.

(Controlli).

Le Aziende consorziali sono sottoposte ai controlli sulla gestione stabiliti per le Aziende speciali municipali.

Competente ad esercitare il controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni dell'assemblea consorziale è l'organo di controllo della circoscrizione nella quale l'Azienda ha fissato la propria sede.

Se gli enti che concorrono alla formazione dell'Azienda consorziale appartengono a diverse province, competente ad esercitare tale controllo è il Comitato per il controllo delle province della Regione nella quale l'Azienda ha fissato la propria sede.

Detto Comitato prima di decidere sulle questioni di merito può sentire le osservazioni dei rispettivi organi di controllo.

ART. 281.

(*Rendiconto annuale*).

L'assemblea consorziale rende conto annualmente della sua opera, inviando a ciascuno degli enti consorziati copia dei bilanci e una relazione sull'andamento dell'Azienda.

CAPO IV.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO -
RECESSO - ESCLUSIONE - SCIoglimento -
LIQUIDAZIONE

ART. 282.

(*Modificazioni statuarie*).

Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione dell'Azienda possono essere modificate le norme statutarie della Azienda stessa.

Lo statuto può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i consorziati se non è convenuto diversamente.

La variazione del numero degli enti consorziati e dell'ammontare del capitale conferito non importa necessariamente modificazione dello statuto.

Le quote sono trasferibili da un consorziato all'altro.

ART. 283.

(*Diritto di recesso*).

Ogni consorziato può recedere dall'Azienda:

a) purché siano trascorsi almeno dieci anni dalla sua aggregazione all'Azienda e questa abbia una durata indeterminata;

b) quando sia dissenziente dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto e l'aumento del capitale di dotazione dell'Azienda;

c) quando le perdite di gestione accumulate in una serie di esercizi consecutivi ammontino ad un importo pari al capitale di dotazione;

d) qualora intervenga il consenso di tutti gli altri consorziati;

e) negli altri casi previsti dallo statuto.

Salvo i casi di scadenza perentoria, il recesso deve essere comunicato all'Assemblea consorziale con un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 284.

(*Esclusione*).

L'esclusione di un consorziato può aver luogo per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dallo statuto. Parimenti può essere escluso l'ente che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dall'Azienda.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli enti consorziati, non computandosi nel numero di questi l'ente da escludere, ed ha effetto trenta giorni dalla data della comunicazione al consorziato escluso.

Entro questo termine il consorziato escluso può fare opposizione davanti all'organo di controllo il quale può sospendere l'esecuzione e invitare l'assemblea consorziale a riesaminare la deliberazione.

Se l'Azienda si compone di due enti, la esclusione di uno di essi è pronunciata dall'organo di controllo su domanda dell'altro.

ART. 285.

(*Liquidazione del consorziato uscente*).

Nel caso in cui il rapporto consorziale si sciogla limitatamente ad un ente, questi ha diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della sua quota in proporzione del patrimonio aziendale risultante dall'ultimo bilancio consuntivo.

Il pagamento della quota spettante all'ente uscente deve essere fatto entro un anno dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

L'organo di controllo può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se il rimborso nel termine normale può pregiudicare gli interessi della Azienda.

Nel caso di esclusione per inadempienza tale facoltà è affidata all'insindacabile giudizio dell'Assemblea consorziale.

ART. 286.

(*Scioglimento*).

L'Azienda consorziale cessa:

- 1°) per lo spirare del termine prefisso;
- 2°) per il compimento dello scopo o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3°) per la volontà di tutti i consorziati;

4°) quando viene a mancare la pluralità dei consorziati, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

5°) per tutte le altre cause previste dallo statuto.

ART. 287.

*(Responsabilità verso i terzi
in caso di liquidazione).*

In caso di liquidazione dell'Azienda ciascun ente consorziato risponde illimitatamente per il pagamento dei debiti aziendali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Le parti spettanti ai consorziati negli utili e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.

ART. 288.

*(Poteri dell'Assemblea consorziale
dopo lo scioglimento).*

In caso di liquidazione dell'Azienda l'assemblea consorziale rimane in carica per deliberare in ordine a tutto quanto occorre per la liquidazione medesima.

ART. 289.

(Ripartizione dell'attivo).

Estinti i debiti, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita fra i consorziati in proporzione della parte di ciascuno negli utili.

L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta al momento della costituzione dell'Azienda.

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni del Codice civile sulla divisione delle cose comuni.

ART. 290.

(Restituzione dei beni conferiti in godimento).

In caso di scioglimento dell'Azienda il consorziato che ha conferito beni in godimento ha diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano.

Se i beni sono periti o deteriorati, il consorziato ha diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio dell'Azienda, salva l'azione contro il Consiglio di amministrazione quando ciò sia avvenuto per causa a questo imputabile.

ART. 291.

(*Proroga*).

L'Azienda è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il termine per cui fu costituita, i consorziati ne continuano la gestione.

ART. 292.

(*Fusione*).

La fusione di più Aziende consorziali può eseguirsi mediante la costituzione di una Azienda nuova o mediante l'incorporazione in una Azienda consorziale di una o più altre.

La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle Aziende che vi partecipano.

L'Azienda incorporata o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle Aziende estinte.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 293.

(*Aziende speciali già costituite*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province devono adeguare gli organi aziendali e gli statuti delle aziende, costituite a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province 15 ottobre 1925, n. 2578, alle disposizioni della presente legge.

ART. 294.

(*Casi particolari di riscatto*).

I comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino essere proprietari, complessivamente, di almeno un quinto delle azioni di società per azioni esercitanti pubblici servizi, che a norma della presente legge possono essere assunti con diritto di privativa da parte degli enti predetti, hanno facoltà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di riscattare le rimanenti azioni indipendentemente dai termini previsti per il riscatto dalle convenzioni eventualmente stipulate.

L'ammontare dell'indennità di riscatto è determinato secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 295.

(Concessioni all'industria privata).

I comuni che intendono concedere all'industria privata un servizio pubblico, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi le facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non siano per i comuni medesimi più onerosi di quelli contenuti nel titolo I, capo II, della presente legge, osservando le disposizioni di cui agli articoli 265, 266 e 267 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

ART. 296.

(Organo di controllo).

Sino a quando non siano costituite le Regioni di tipo normale, i controlli di legittimità e di merito attribuiti dalla presente legge all'apposito organo di controllo di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno esercitati dalla Giunta provinciale amministrativa.

ART. 297.

(Disposizioni abrogate).

Per l'assunzione diretta del pubblico servizio riflettente la « Centrale del latte », si prescinde dalla procedura stabilita dalla legge 16 giugno 1938, n. 851.

L'impianto ed esercizio di farmacie possono effettuarsi anche in deroga alle limitazioni previste dagli articoli 104 e 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, e prescindendo dalla autorizzazione prefettizia di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Sono abrogati:

il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1874;

il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province 15 ottobre 1925, n. 2578;

il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;

gli articoli dal 261 al 264 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.